

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI




Città di Villa San Giovanni
Provincia di Reggio Calabria



**REGOLAMENTO GENERALE PER IL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO COMUNALE**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. del



COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

SOMMARIO

P A R T E P R I M A


**TITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Definizioni e disposizioni generali - Assunzione diretta del servizio acquedotto Comunale
- Art. 2 - Vigilanza igienica
- Art. 3 - Direzione e sorveglianza tecnica
- Art. 4 – Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti
- Art. 5 - Materiali ed attrezzi
- Art. 6 - Servizi amministrativi e contabili
- Art. 7 – Destinazione ed uso dell'acqua
- Art. 8 - Interruzione del servizio di erogazione
- Art. 9 - Priorità nella concessione delle utenze
- Art. 10 - Danni alle condotte e tubazioni in genere
- Art. 11 -Variazioni al regolamento
- Art. 12 – Distribuzione dell'acqua



TITOLO SECONDO
FORNITURE PER USO PUBBLICO


- Art. 13 – Definizione di impianti per uso pubblico
- Art. 14 – Fontane pubbliche
- Art. 15 – Eccezioni
- Art. 16 – Bocche speciali
- Art. 17 – Installazione di contatori
- Art. 18 – Servizi pubblici non gestiti dal Comune
- Art. 19 – Uso dell'acqua
- Art. 20 – Rete di distribuzione
- Art. 21 – Diramazioni dell'acquedotto
- Art. 22 – Limiti di servizio
- Art. 23 – Sistema di somministrazione
- Art. 24 – Apparecchi di misurazione
- Art. 25 – Domanda di concessione
- Art. 26 – Concessionario
- Art. 27 – Attraversamento terreno di proprietà di terzi
- Art. 28 – Riserva di accettazione delle domande e di revoca delle concessioni
- Art. 29 – Accettazione della domanda
- Art. 30 – Diritto fisso di allacciamento
- Art. 31 – Uso determinato dell'acqua
- Art. 32 – Divieto di estensione delle concessioni e delle sub-concessioni
- Art. 33 – Durata delle concessioni
- Art. 34 – Trasferimento delle concessioni
- Art. 35 – Irregolarità del trasferimento
- Art. 36 – Spese e tasse



COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

TITOLO TERZO NORME TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI

- Art. 37 – Definizione di presa
- Art. 38 – Proprietà della presa
- Art. 39 – Manomissione della presa
- Art. 40 – Responsabilità sulla presa
- Art. 41 – Esecuzione e manutenzione della presa
- Art. 42 – Rubinetti di presa e di arresto
- Art. 43 – Collocazione contatore
- Art. 44 – Spostamento e rimozione contatori
- Art. 45 – Diametro della presa
- Art. 46 – Modifiche alle opere di presa
- Art. 47 – Impianti interni
- Art. 48 – Qualità del materiale degli impianti interni
- Art. 49 – Prescrizioni tecniche e sanitarie per gli impianti interni
- Art. 50 – Collaudo tecnico sanitario degli impianti interni
- Art. 51 – Modifiche agli impianti interni
- Art. 52 – Ispezioni e verifiche
- Art. 53 – Irregolarità degli impianti interni
- Art. 54 – Responsabilità verso terzi
- Art. 55 – Impianti privati di acquedotto
- Art. 56 – Impianti di sollevamento



COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

TITOLO QUARTO
CONCESSIONI SPECIALI

Art. 57 – Presa per bocche da incendio private

Art. 58 – Limitazioni nell'uso delle bocche da incendio private

Art. 59 – Prova di funzionamento delle bocche da incendio private.

Art. 60 – Non responsabilità del Comune per le bocche da incendio private



COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

TITOLO QUINTO

NORME RELATIVE AI PAGAMENTI DEI CANONI E DEI CONSUMI

- Art. 61 – Inizio obbligo pagamento canoni e consumi
- Art. 62 – Temporanee interruzioni del servizio
- Art. 63 – Modalità di riscossione
- Art. 64 – Lettura, funzionamento dei contatori e rilevamento consumo contatori
- Art. 65 – Verifica dei contatori
- Art. 66 – Bolletta inesatta o irregolare
- Art. 67 – Indicazioni erronee dei contatori e contatore fermo
- Art. 68 – Ufficio per la riscossione
- Art. 69 – Bolletta
- Art. 70 – Riscossione ed interruzione per morosità
- Art. 71 – Contabilizzazione delle somme riscosse
- Art. 72 – Decorrenza dei termini di pagamento



COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

TITOLO SESTO
DISPOSIZIONI FINALI E PENALITA'

Art. 73 – Reclami

Art. 74 – Violazioni delle norme contrattuali

Art. 75 – Manomissione dei sigilli

Art. 76 – Contravvenzioni

Art. 77 – Rimborso delle spese

Art. 78 – Variazioni al regolamento e alle tariffe

Art. 79 – Entrata in vigore del presente regolamento

Art. 80 – Revoca norme in contrasto con il regolamento

Art. 81 – Norme finali e transitorie



TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

- **Acquedotto Comunale (di seguito chiameremo Acquedotto):** il soggetto che gestisce il servizio idrico in economia diretta.
- **Gestore del Servizio Idrico Integrato (di seguito Acquedotto):** il soggetto che in base alla convenzione di cui all'articolo 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni gestisce il servizio idrico integrato.
- **Autorità di Ambito:** la forma di cooperazione tra Comuni e Province ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni.
- **Acque destinate al consumo umano:** le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici.
- **Fornitura idrica:** somministrazione, tramite l'intero complesso acquedottistico, d'acqua destinata al consumo umano secondo gli standard previsti dal DPR 2136/88 e successive modifiche ed integrazioni.
- **Impianto di distribuzione interno:** le condotte, i raccordi, le apparecchiature installati tra i rubinetti normalmente utilizzati per l'erogazione dell'acqua destinata al consumo umano e la rete di distribuzione esterna.

La delimitazione tra impianto di distribuzione domestico e rete di distribuzione esterna, di seguito denominata punto di consegna, è costituita dal misuratore di consumi.

- **Rete di distribuzione esterna:** le condotte, i raccordi, le apparecchiature installati a monte del punto di consegna, d'esclusiva competenza dell'Acquedotto Comunale.
- **Allacciamento:** opere necessarie alla fornitura dell'acqua all'utenza. Comprende, secondo quanto previsto negli allegati al Regolamento: l'opera di presa dalla condotta principale, la tubazione e i dispositivi idraulici necessari al collegamento fra l'opera di presa ed il sistema di misura, il misuratore di consumi.
- **Punto di consegna:** delimita la rete di distribuzione esterna dall'impianto di distribuzione interno e le relative competenze. È posto al limite fra la proprietà privata e quella pubblica; di norma è rappresentato dal misuratore di consumi (definito all'Art. 17), quando quest'ultimo si trova all'interno della proprietà privata, il punto di consegna sarà individuato in ogni modo al limite della proprietà pubblica e determinato da un rubinetto d'intercettazione, di proprietà dell'Acquedotto, inserito in un pozzetto.
- **Servizio Idrico Integrato:** è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione d'acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.
Utente: soggetto che richiede all'acquedotto l'esecuzione di una prestazione concernente il Servizio Idrico Integrato, anche se tale soggetto non ha ancora stipulato con l'acquedotto il contratto d'utenza.
- **Contratto d'utenza:** è il contratto di fornitura che l'Utente stipula con l'Acquedotto.
- **Definizione del contratto:** si intende la presentazione da parte dell'Utente di tutta la documentazione richiesta e il pagamento dei contributi di allacciamento indicati nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato, esclusi i casi in cui i pagamenti siano addebitati sulla prima fattura.

Articolo 1 – Assunzione diretta del servizio acquedotto Comunale

Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile è assunto, a norma di legge, in economia dal Comune che vi provvede per mezzo dell'acquedotto comunale.

Il Sindaco sovrintende al servizio per mezzo del personale amministrativo e tecnico dipendente.

Ai fini del presente regolamento, l'Ufficio Tecnico Comunale - Sezione Acquedotto - assume la denominazione di: "Servizio Acquedotto".



COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

Al fine di assicurare la continuità del servizio idrico nel territorio comunale, nelle more della completa attuazione della normativa in materia di servizio idrico integrato ed in ogni caso sino al momento in cui l'ente gestore individuato dall'Ato Idrico, o da altra autorità o istituzione eventualmente dichiarata competente dalla normativa anche in futuro vigente, non sarà effettivamente in grado di subentrare nella gestione del servizio, il servizio idrico è gestito direttamente dal Comune, tramite il Servizio Acquedotto ed è regolato dalle norme del presente Regolamento.

Articolo 2 – Vigilanza igienica

Al controllo igienico – sanitario sulla potabilità dell'acqua provvederà l'Ufficio di competenza del servizio, tramite controlli periodici da effettuarsi con personale interno od esterno specializzato mediante analisi chimico-batterologiche da effettuarsi presso il laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi o altri laboratori legalmente autorizzati.

Articolo 3 – Direzione e sorveglianza tecnica

La direzione e sorveglianza tecnica sul funzionamento dell'acquedotto comunale è affidata all'Ufficio Tecnico o a società affidataria del servizio, il quale si adopererà affinché gli impianti vengano mantenuti sempre in perfetta efficienza per assicurare la continuità dell'erogazione dell'acqua. A tale fine, annualmente, il responsabile del servizio indicherà una cifra congrua da proporre all'Amministrazione per l'inserimento nel bilancio comunale nella voce riguardante la manutenzione dell'acquedotto comunale, ivi inclusi gli impianti accessori, quali serbatoi, pompe di sollevamento, strumenti di misurazione e quant'altro necessario per il regolare funzionamento dell'acquedotto.

Nell'Ufficio Tecnico deve essere conservata copia degli elaborati progettuali rappresentanti la disposizione planimetrica dei manufatti, degli impianti e delle condutture dell'acquedotto.

A richiesta degli Organi Politici dell'Amministrazione, il Responsabile dell'Area Tecnica tramite il personale addetto al servizio deve predisporre una relazione sull'andamento della gestione del servizio da trasmettere al Sindaco, all'Assessore competente, ed al Presidente del Consiglio, i quali relazioneranno agli organi che presiedono.

3.1 Principi generali del servizio

Nella conduzione del servizio, il Comune persegue i seguenti obiettivi generali: continuità, economicità ed efficienza del servizio, rispetto delle norme di sicurezza e degli standard igienico sanitari e di sicurezza, tutela e risparmio delle risorse idriche, ammodernamento degli impianti e contenimento delle perdite, riduzione dei consumi energetici, puntualità ed aderenza ai consumi reali delle fatturazioni, semplificazione delle procedure.

3.2 Risparmio Idrico

Il Comune si impegna a perseguire il risparmio della risorsa idrica, in particolare, mediante la progressiva estensione delle seguenti misure:

- A. Installazione di contatori in ogni singola unità abitativa;
- B. Installazione di sistemi per rilevamento automatico della lettura (telelettura) per la valutazione accurata del bilancio idrico della rete al fine di individuare perdite lungo la stessa;
- C. Distrettualizzazione della rete al fine di circoscrivere ed eliminare le perdite individuate.



COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

Articolo 4 – Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti

Le operazioni riguardanti la sorveglianza, la manutenzione e la riparazione degli impianti di proprietà del Comune e quelle di installazione di nuove prese e diramazioni saranno effettuate dal personale del Comune appositamente incaricato.

In caso di carenza di personale e di attrezzature, saranno affidate a ditta specializzata, secondo la vigente normativa in materia di appalti, di lavori e di servizi.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico e/o in sua assenza il Responsabile del Servizio Acquedotto, dovrà immediatamente informare, secondo le rispettive competenze, l'Ufficio di Polizia Urbana e l'autorità Sanitaria competente di qualunque fatto che riguardi l'acquedotto comunale per i conseguenti provvedimenti che esulino dai suoi compiti e dalle sue mansioni.

Articolo 5 – Materiali ed attrezzi

Tutto il materiale e gli attrezzi adibiti al servizio manutenzione dell'acquedotto dovranno essere inventariati e di essi dovrà essere tenuto un regolare registro di carico e scarico da parte del personale addetto al servizio idrico alle dipendenze del Responsabile del Servizio Acquedotto.

Articolo 6 – Servizi amministrativi e contabili

Le mansioni di natura amministrativa, di natura contabile, la riscossione dei canoni e la gestione delle utenze in mora, sono affidate al Settore Economico Finanziario tramite la Sezione "Servizio Tributi" cui spetta anche il controllo e la vigilanza sull'andamento economico del servizio.

Articolo 7 – Destinazione ed uso dell'acqua

L'acqua dell'acquedotto comunale è destinata, principalmente, ad uso potabile ed igienico-sanitario.

In particolare le forniture si distinguono in:

- a) forniture per uso pubblico;
- b) forniture per uso privato;

Esse sono regolate dal presente regolamento e dalle condizioni speciali che, di volta in volta, saranno fissate nei relativi contratti.


Articolo 8 – Interruzione del servizio di erogazione

Il Comune non assume responsabilità alcuna per le eventuali interruzioni dell'erogazione e per la diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore.

Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere all'installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva.

Per sopperire ai fabbisogni di emergenza, nel caso di incendi, nonché per l'esecuzione di lavori, l'erogazione potrà essere provvisoriamente sospesa.

Nel caso di scarsa disponibilità, l'erogazione dell'acqua potrà essere disciplinata con ordinanza del Sindaco che potrà prevedere, anche in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alle esigenze dei servizi, sia la



COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

suddivisione del territorio comunale in zone con l'erogazione ad ore alterne o la parziale sospensione, temporanea o definitiva, di qualsiasi fornitura. In ogni caso sarà sempre assegnata la priorità alla fornitura delle utenze domestiche.

Articolo 9 - Priorità nella concessione delle utenze

Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in:

utenze domestiche;

utenze per altri scopi.

Nell'impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la priorità alle utenze domestiche.

Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in:

Domestiche:

Tipo A - residente: uso a scopo potabile e igienico degli utenti privati residenti nell'immobile per il quale è stata richiesta la fornitura;

Tipo B - non residente: uso a scopo potabile e igienico degli utenti privati che hanno residenza diversa da quella per la quale hanno presentato istanza di fornitura.

Non domestiche:

Tipo C - Igienico – agricolo (escluso l'uso irriguo, con basso consumo annuo – max 150 mc. l'anno). I nuovi contratti possono essere attivati soltanto dopo l'attivazione del servizio di tele lettura dei consumi;

Tipo D - Artigianale (laboratori artigianali, studi professionali, associazioni);

Tipo E - Commerciale (negozi, esercizi commerciali in genere);

Tipo F - Industriale;

Tipo G - Turistico (alberghi, ristoranti e pizzerie, bar, palestre, stabilimenti balneari, ecc.);

Tipo H - Uso pubblico (uffici pubblici, scuole, caserme, ospedali, enti pubblici in genere);

Tipo I - Condomini, garage e magazzini;

Tipo L - Locali deposito (cantine e soffitte con rendite autonome).

Uso temporaneo:

Tipo M – Spettacoli e manifestazioni varie;

Tipo N – Cantieri edili.


Per ciascuna di queste tipologie d'uso, il Servizio Tributi e Acquedotto predisporrà un modello di contratto che sarà reso disponibile al pubblico mediante il sito istituzionale internet del Comune.

Nei modelli di contratto saranno richiamate le norme di cui al presente regolamento e sarà prevista la loro piena ed incondizionata accettazione da parte dell'utente.

L'accettazione della richiesta di allacciamento è subordinata al versamento da parte dell'utente delle somme dovute a titolo di contribuzione per il costo di gestione amministrativa della pratica e per le spese di attivazione o riattivazione della presa, nonché per la realizzazione dell'allacciamento a norma del presente regolamento e del regolamento dei sotto servizi comunali vigente. Nel caso in cui il nuovo utente subentri immediatamente ad un utente cessato, sarà dovuto solo il contributo per la gestione amministrativa della pratica.

L'importo dei contributi dovuti, differenziato per tipologia di contratto, è quello determinato nella Tabella allegata al presente regolamento, e verrà annualmente aggiornato con determina del Responsabile del Settore per adeguarlo all'incremento del costo della vita misurato dall'ISTAT.

Il Comune si riserva il diritto di verificare in ogni momento, anche attraverso propri incaricati, che l'uso dichiarato dall'utente corrisponda a quello reale. In caso di accertata difformità dell'uso reale rispetto a quello dichiarato, i consumi saranno fatturati con l'applicazione della tariffa corrispondente all'utilizzo effettivo ed inoltre, a titolo di risarcimento forfetario per il mancato incasso nei periodi di fatturazione



COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

precedenti, sarà applicata una penale pari al 15% dei consumi fatturati nei periodi pregressi e comunque entro gli ultimi cinque anni.

Articolo 10 - Danni alle condotte e tubazioni in genere

Affinché non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivazioni agli utenti, il Servizio Acquedotto, dietro richiesta, è tenuto a segnalare l'esatta ubicazione.

Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, l'Amministrazione Comunale ha diritto al rimborso delle spese di riparazione maggiorate dei danni relativi alla mancata erogazione conseguente all'interruzione effettuata per le dispersioni di acqua riscontrate.

Articolo 11 - Variazioni al regolamento

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Nel caso che l'utente concessionario non receda dal contratto entro trenta giorni dal pagamento della bolletta successiva all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate dallo stesso.

Articolo 12 - Distribuzione dell'acqua

La distribuzione dell'acqua proveniente dagli acquedotti comunali può avere luogo:

- a) per mezzo delle fontane pubbliche;
- b) mediante concessione di utenze private.

TITOLO SECONDO FORNITURE PER USO PUBBLICO

Articolo 13 - Definizione di impianti per uso pubblico


Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a) le fontane pubbliche e vasche pubbliche;
- b) le bocche da incendio insistenti su suolo pubblico;
- c) le bocche di annaffiamento di strade e giardini comunali;
- d) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali.

Articolo 14 - Fontane pubbliche

L'acqua delle fontane pubbliche è concessa gratuitamente e potrà essere prelevata moderatamente solo per gli usi domestici.

A coloro che usufruiscono della distribuzione pubblica gratuita dell'acqua potabile è fatto assoluto divieto di:
- attingere acqua per un volume superiore ai 50 litri;



COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

– attingere o deviare acqua mediante canali, tubi ed altri mezzi, per condurla in locali privati, pozzi, cisterne, etc., oppure per riempire botti, damigiane od altri grossi recipienti;

– attingere o deviare o derivare acqua per usi non domestici, come per innaffiare orti, giardini, lavare automobili, autocarri e veicoli in genere, per impiegarla in lavori edili, etc.

Articolo 15 – Eccezioni

In casi del tutto particolari e con apposita motivata autorizzazione scritta, il Sindaco può consentire temporanea deroga ai divieti contemplati nel precedente articolo, subordinando il rilascio della speciale autorizzazione all'osservanza delle condizioni che dovranno essere di volta in volta impartite a tutela della pubblica igiene e salute.

Tali autorizzazioni speciali, tuttavia, non potranno essere rilasciate se la loro concessione dovesse arrecare pregiudizio o limitazioni alla distribuzione pubblica o danni agli impianti.

Articolo 16 - Bocche speciali

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:

a) bocche antincendio;

b) bocche per annaffiamento stradale e dei pubblici giardini; per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.

Alle bocche di cui alla precedente lettera b), l'acqua potrà essere prelevata solo dal personale dipendente addetto al servizio e per i corrispondenti scopi.

Articolo 17 - Installazione di contatori

Le fontane di cui agli articoli precedenti del presente capo, di norma, non necessitano di contatore. Tuttavia, per esigenze di controllo della gestione, il Servizio Acquedotto ne potrà disporre l'installazione.

Articolo 18 - Servizi pubblici non gestiti dal Comune

Con deliberazione consiliare potranno essere dichiarate "Forniture di uso pubblico" quelle relative a:

1) servizi di pubblico interesse gestiti da altre pubbliche amministrazioni;


2) servizi di pubblico interesse gestiti da privati con il concorso dello Stato, della Provincia o del Comune.

Le utenze di cui al presente articolo dovranno, comunque, essere dotate di contatore.

Con la stessa deliberazione sarà disciplinato il rapporto di utenza nonché fissata la tariffa speciale o disciplinata l'esecuzione parziale o totale della fornitura.

Articolo 19 – Uso dell'acqua

L'acqua potabile viene concessa per usi domestici e per usi commerciali, industriali, igienico-agricolo, artigianali, turistici e per usi temporanei (cantieri, impianti provvisori e simili, fiere ed esposizioni, spettacoli, manifestazioni in genere, etc.).



COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

La concessione per gli usi temporanei potrà essere concessa sotto l'osservanza di eventuali disposizioni dettate dall'Amministrazione Comunale.

L'Ente può concedere agli utenti dell'acquedotto speciali derivazioni per l'alimentazione di bocche da incendio, da installarsi nell'interno della proprietà privata. Tali concessioni vengono fatte con le stesse norme tecniche ed amministrative, in quanto non contrastanti, previste per le concessioni di acqua per uso domestico.

Alla domanda di concessione l'utente dovrà sempre allegare copia dei disegni costruttivi dell'impianto interno utilizzati per richiedere il certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco.

Articolo 20 – Rete di distribuzione

L'acqua verrà fornita agli stabili situati lungo le strade già provviste di condutture di distribuzione e viene concessa a coloro che ne hanno titolo.

Per gli stabili situati in strade non ancora provviste di condutture od isolati, è in facoltà dell'Amministrazione Comunale di concedere la fornitura dell'acqua, sempre però che ve ne sia sufficiente disponibilità e venga rimborsato il costo dei lavori occorrenti per il prolungamento della tubazione.

Di norma la rete di distribuzione idrica principale, secondaria e capillare, fino al pozzetto allaccio dell'utente, viene costruita sul suolo pubblico direttamente dal Comune, in economia ovvero, mediante appalto a ditta specializzata.

Le richieste per nuovi allacci e/o sostituzioni di parte di tubazioni ammalorate, aperture per passaggio di reti tecnologiche (gas, enel, telecom, ect.) devono essere autorizzate dall'Ente, previo sopralluogo tecnico e pagamento della relativa spesa a carico dell'utente richiedente.

Detta spesa sarà quantificata dall'ufficio competente attraverso la stesura di apposito computo metrico estimativo redatto sulla base dei lavori richiesti ed applicando i prezzi desunti dal prezzario Regionale vigente al momento della richiesta e/o da analisi di nuovi prezzi non contemplati nel suddetto prezzario.

La spesa occorrente per il realizzo dei lavori richiesti dovrà essere versato sul c/c/p intestato alla tesoreria comunale e reso disponibile su apposito capitoli di bilancio esclusivamente per la realizzazione dell'opera.

In alternativa, è data facoltà all'utente di eseguire direttamente i lavori, anche per la parte insistente sul suolo pubblico, a proprie cure e spese, a condizione che:

sia presentato apposito progetto esecutivo;

i lavori siano eseguiti da personale specializzato e sotto la diretta sorveglianza dell'ufficio tecnico comunale competente;

i lavori siano iniziati solo dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie;

produca attestazione originale di versamento di euro 70,00 per contributo forfettario per spese amministrative e di sopralluogo da versare su apposito c/c/p, con l'indicazione della causale di versamento;

produca attestazione di versamento per deposito cauzionale in ragione di euro 100,00 per ml. per attraversamento trasversale e di euro 50,00 ml. di attraversamento longitudinale da presentare anche a mezzo di polizza fideiussoria che dovrà essere rinnovabile di anno in anno a spese del contraente e potrà essere svincolata solo dopo il nulla osta dell'Ente. Il mancato pagamento dei supplementi dei premi della polizza non potrà essere opposto in nessun caso, al Comune. Dovrà, inoltre contenere la formale rinuncia al beneficio della esecuzione del debitore principale di cui all'art. 1944 del C.C.

Articolo 21 - Diramazioni dell'acquedotto

Le diramazioni principali e secondarie dell'acquedotto vengono poste normalmente nel suolo comunale.



COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

Qualora esse vengano collocate od estese alla proprietà od alle strade private su domanda dei privati, i proprietari interessati si dovranno sottoporre alle seguenti condizioni risultanti da apposita convenzione scritta:

- a) la servitù gratuita di passaggio della condotta dell'acquedotto e dei relativi accessori, da collocarsi alla profondità tecnicamente necessaria;
- b) lasciare gratuitamente a disposizione del Comune, quando ciò sia imposto da ragioni igienico - sanitarie, una zona di terreno a protezione degli impianti, nelle dimensioni che saranno determinate dall'Ufficiale sanitario;
- c) riservare al Comune il diritto di eseguire i lavori di manutenzione, riparazione e rifacimento delle condutture stesse e dei relativi accessori, in qualunque stagione, senza necessità di preavviso;
- d) di concedere al Comune il diritto di far accedere e passare sulla superficie asservita, in qualsiasi momento, a piedi e con mezzi di trasporto, il personale addetto all'ispezione ed alla manutenzione degli impianti dell'acquedotto;
- e) rendersi responsabili verso il Comune delle eventuali manomissioni o danni che possono essere arrecati alle condutture ed agli impianti posti nella loro proprietà.

Articolo 22 - Limiti di servizio

L'acqua potabile verrà fornita entro i limiti di potenzialità dell'acquedotto e compatibilmente con le esigenze del servizio generale.

Il Comune, comunque, non assume responsabilità alcuna per eventuali diminuzioni di carico o interruzione del deflusso, dovute a qualsiasi ragione. Peraltro, provvederà a ripristinare il servizio normale nel più breve tempo possibile. Quando l'interruzione è prevedibile, il Comune ne darà tempestiva notizia agli utenti per mezzo di avviso pubblico.

Articolo 23 - Sistema di somministrazione

L'acqua viene somministrata all'utente a contatore e pagata secondo la tariffa stabilita. Per le concessioni speciali e le bocche da incendio private si applica quanto stabilito nel successivo titolo terzo.

Articolo 24 - Apparecchi di misurazione

La marca ed il tipo del contatore sono prescelti a giudizio insindacabile del Comune.

Il contatore deve essere piombato con il sigillo del Comune.

Il contatore viene acquistato ed installato direttamente dal Comune, anche in caso di sua sostituzione per qualsiasi motivo.

Per la prima installazione del contatore deve corrispondersi al Comune, al momento dell'installazione, il diritto fisso per prima installazione previsto da un'apposita tabella.

Per il rimborso del costo del contatore, sarà pagato dal concessionario un diritto fisso annuo previsto da un'apposita tabella.

Articolo 25 - Domanda di concessione

I richiedenti dovranno compilare e sottoscrivere apposita domanda fornita dall'Ufficio Tributi - Servizio Acquedotto del Comune.



COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

Il Comune, in esecuzione e nel rispetto del presente Regolamento Comunale, stipulerà regolare contratto di concessione acqua potabile.

La domanda deve contenere:

- 1) dati anagrafici completi del richiedente ed indirizzo attuale di residenza. Eventuali variazioni di residenza dovranno essere tempestivamente comunicate all'ufficio;
- 2) nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, i dati anagrafici completi del legale rappresentante;
 - 3) ubicazione dell'immobile per il quale la richiesta viene inoltrata;
 - 4) eventuale diverso recapito per la domiciliazione della bolletta;
 - 5) tipologia di contratto di cui all'art. 9 del presente regolamento;
- 6) dichiarazione di conoscere e sottostare alle norme del presente regolamento e del regolamento dei sotto servizi ed alle norme che dovessero essere emanate in materia, per la tutela generale ed in particolare dell'igiene pubblica e per la buona conservazione e manutenzione dell'acquedotto e nell'interesse del servizio;
- 7) dati catastali completi dell'immobile per cui si richiede la fornitura;
- 8) concessione/autorizzazione edilizia. Per le costruzioni realizzate prima del 30 gennaio 1977, il richiedente dovrà produrre e sottoscrivere idonea dichiarazione sostitutiva attestante che l'immobile non ha subito interventi di ampliamento, ricostruzione o ristrutturazione;

Articolo 26 - Concessionario

Il Contratto è stipulato di norma con il proprietario dell'immobile per il quale è richiesta la fornitura idrica. Tuttavia, l'ufficio acquedotto può stipulare il contratto con il fruitore del servizio (locatario, comodatario, appaltatore, promettente l'acquisto, titolare di diritto reale di godimento) il quale però deve produrre adeguata documentazione quel copia del contratto di locazione o del titolo che legittima il possesso o la detenzione dell'immobile.


Nel caso di stabili con più unità immobiliari, costituite o non costituite in condominio, per le esigenze relativi alle parti comuni dell'edificio deve essere attivata una sola utenza ed il contratto deve essere stipulato dall'amministratore; comunque, tutti i proprietari e/o utilizzatori che usufruiscono del servizio risponderanno solidalmente per ogni obbligazione derivante dal contratto della fornitura degli spazi comuni.

Ad ogni singola unità immobiliare che insiste su maggior fabbricato costituito o non costituito in condominio deve corrispondere un singolo contratto di fornitura del servizio e, pertanto, è fatto divieto all'amministratore del condominio di stipulare un unico contratto per più unità abitative.

Nel caso di forniture provvisorie per uso edilizio, il contratto deve essere stipulato dall'impresario edile o dal proprietario della costruzione; tale contratto cessa alla fine della validità della concessione edilizia, o se precedente, con l'ultimazione dei lavori di costruzione, che l'utente ha l'obbligo di comunicare entro 15giorni dalla stessa cessazione.

Nel caso di forniture provvisorie per svolgimento di iniziative sociali, culturali ricreative, il contratto deve essere stipulato dal responsabile/titolare dell'ente/associazione che gestisce l'iniziativa. L'utente è personalmente responsabile dell'esattezza delle indicazioni dell'uso dell'immobile e della fornitura, ai fini di stabilire la classificazione tariffaria; è responsabile, altresì per le eventuali variazioni che si verificassero nel corso del contratto e delle quali è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Comune entro e non oltre 15 giorni dall'evento che ha modificato le condizioni contrattuali.

Per gli enti giuridici il contratto deve essere firmato dal legale rappresentante allegando la documentazione formale richiesta dal presente regolamento. Le forniture di acqua per uso produttivo delle attività i cui



COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

scarichi sono regolati dal D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. devono essere intestate alle persone fisiche o giuridiche che di fatto esercitano l'attività per la quale viene richiesta la concessione.

Al momento della firma del contratto per la fornitura dell'acqua l'utente è tenuto ad esibire un documento valido di riconoscimento.

Il contratto di fornitura idrica è funzionale all'unità immobiliare servita, pertanto il diritto a mantenerlo viene meno con la cessazione del titolo di proprietà o di detenzione dell'immobile in capo all'intestatario.

Si ha "voltura ordinaria" dell'utenza idrica quando l'intestatario del contratto cessa di fruire del servizio e gli succede un nuovo soggetto. Si ha voltura anche quando, restando invariato l'intestatario, cambiano una o più condizioni contrattuali.

Il nuovo soggetto possessore dell'immobile, che vuole continuare a usufruire del servizio idrico deve sottoscrivere un nuovo contratto a suo nome ed è tenuto al pagamento del deposito cauzionale, degli oneri e delle tariffe stabilite nelle tabelle allegate al presente regolamento.

La voltura è consentita a chi dimostra di avere un titolo legittimo all'utilizzo dell'immobile, a condizione che siano sanate tutte le morosità del contratto che si intende volturare, fermo restando il diritto del nuovo utente di stipulare un contratto ex novo.

Le volture avranno efficacia dal giorno successivo alla sottoscrizione del contratto.

Per i fabbricati costituiti da più unità immobiliari dovrà essere installato un contatore per ogni singola unità immobiliare, a meno che, vi ostino oggettive e comprovate motivazioni di ordine tecnico inerenti al numero delle colonne montanti che servono l'edificio.

L'utente, pertanto, ha l'obbligo di installare i contatori divisionali per ogni singola colonna montante che fornisce l'unità immobiliare.

Il contratto di fornitura sarà unico e il consumo sarà dato dalla somma dei contatori divisionali presenti all'interno dell'immobile

Articolo 27 - Attraversamento terreno di proprietà di terzi

Qualora si conceda l'acqua al richiedente e le condutture dovessero essere posate su terreni di proprietà di terzi dovrà essere presentata dal richiedente stesso la convenzione per la costituzione della servitù di acquedotto secondo le modalità e le condizioni indicati nel precedente articolo 18.

Articolo 28 - Riserva di accettazione delle domande e di revoca delle concessioni

L'accettazione delle domande di concessione è subordinata, compatibilmente con i limiti del servizio di cui all'articolo 20, oltre che all'esistenza dei requisiti prescritti ed alla presentazione dei documenti richiesti, anche all'accertamento dell'idoneità degli impianti di smaltimento o di scarico delle acque reflue dell'immobile da servire, in armonia con le vigenti norme in materie d'igiene pubblica ed ambientale.

L'Amministrazione Comunale si riserva, anche la facoltà di revocare le concessioni già accordate qualora circostanze eccezionali o ragioni tecniche o igieniche lo richiedano.

Salvo ogni diritto dell'ufficio acquedotto di intraprendere le azioni nei confronti dell'utente per il recupero del credito vantato e dei danni subiti, la fornitura può essere revocata, con la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

Trascorso infruttuosamente il termine di 60 giorni dalla sospensione della fornitura, quando si ha:

Morosità dell'utente;

Inadempimento dell'utente a qualsiasi obbligo derivante dal regolamento;

Inadempimento dell'utente agli obblighi inerenti l'accesso per la rilevazione dei consumi;

In modo immediato, mediante avviso (telegramma, raccomandata a/r, pec) quando si ha:



COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

Cessazione accertata dall'ufficio d'industria o di esercizio per fallimento dell'utente salvo subentro del curatore;

Avvenuto accertamento d'installazione di prese d'acqua in favore di terzi;

Avvenuto accertamento che l'acqua viene destinato ad uso non consentito dal regolamento;

Avvenuto accertamento di manomissione dello strumento di misura, con conseguente danno di frode presunta a carico del Comune;

Impianto interno dell'utente non sia conforme alle prescrizioni tecniche indicate dal presente regolamento.

L'ufficio acquedotto si riserva, anche la facoltà di revocare le concessioni già accordate qualora circostanze eccezionali o ragioni tecniche o igieniche lo richiedano.

Articolo 29 - Accettazione della domanda

In caso di accettazione della domanda, si ricorre all'applicazione dell'art. 20 del presente regolamento, che si intende richiamato integralmente.

Articolo 30 - Diritto fisso di allacciamento

Per ogni concessione di acqua è dovuto al Comune un diritto fisso di allacciamento alla rete di distribuzione.

Articolo 31 - Uso determinato dell'acqua

L'acqua non può essere impiegata per un uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione.

Articolo 32 - Divieto di estensione delle concessioni e delle sub-concessioni

L'acqua fornita ad un immobile dovrà servire ad uso esclusivo di questo: è, quindi, vietato al concessionario di concedere il servizio ad altri immobili di sua proprietà, quando questi non siano stati indicati e compresi nella domanda di concessione o non sia intervenuto speciale consenso scritto da parte del Comune. E', altresì, vietata al concessionario ogni forma di sub-concessione dell'acqua, anche a titolo gratuito a favore di terzi.


Articolo 33 - Durata delle concessioni

L'utenza ha inizio dal giorno in cui viene effettuato l'allacciamento. Tutte le concessioni hanno scadenza al 31 dicembre e si intendono tacitamente rinnovate di anno in anno, salvo disdetta da darsi, da una delle parti, mediante lettera raccomandata, per notifica, almeno tre mesi prima della scadenza.

La concessione non potrà venire risolta prima della scadenza, nemmeno se il concessionario avesse, per qualsiasi causa o ragione a sospendere anche completamente l'uso dell'acqua, salvo i casi di forza maggiore e salvi i diritti del Comune per la riscossione dei crediti eventualmente maturati.

Articolo 34 - Trasferimento delle concessioni

Le concessioni non potranno mai intendersi risolte per il fatto che l'immobile servito di acqua sia trasferito ad altro proprietario od usufruttuario o inquilino.



COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

Il concessionario uscente ed i suoi eredi risponderanno nei confronti del Comune di ogni sospeso, per qualsiasi motivo maturato, sino alla data di comunicazione della cessazione o, in difetto, fino alla nuova intestazione del contatore.

Sarà in facoltà del Comune l'iscrizione a ruolo del debitore di cui al comma precedente per la riscossione coattiva del credito, passati giorni sessanta dalla risoluzione della concessione senza che l'utente medesimo abbia provveduto al saldo.

Ogni modifica delle condizioni di fornitura deve essere comunicata dall'utente all'ufficio acquedotto entro 15 giorni a decorrere da quello in cui si è verificata la modifica di un dato dichiarato e registrato nel contratto.

Qualsiasi variazione nella titolarità e nella detenzione dell'immobile servito dalla fornitura deve essere comunicata all'ufficio acquedotto entro 15 giorni, assieme alla richiesta di risoluzione del contratto o di voltura al nuovo soggetto che abbia acquisito la titolarità o la disponibilità dell'utenza. In mancanza della richiesta di voltura o di modifica delle condizioni contrattuali entro il termine di 15 giorni, l'ufficio acquedotto agirà con determinazioni risolutive nei confronti del contratto irregolare, nei modi e nei termini fissati dalla legge e dal presente regolamento.

Sono a carico degli utenti le spese contrattuali inerenti la voltura o la modifica delle condizioni contrattuali, come il passaggio da una tipologia a un'altra di contratto.

In caso di omessa comunicazione della variazione predetta, sia il nuovo titolare sia il precedente utente risponderanno in solido degli obblighi contrattuali.

Nel caso in cui il contratto risulta dichiarato un uso diverso dal reale utilizzo dell'unità immobiliare (ad esempio "domestico residenziale tipo A invece di domestico non residenziale tipo B) l'ufficio acquedotto procede all'applicazione della corrispondente tariffa con l'eventuale recupero della differenza economica a decorrere dalla data di inizio della fornitura (o della variazione dell'uso e della variazione della residenza e comunque non oltre i cinque anni precedenti) fermo restando il diritto dell'utente di dimostrare che l'irregolarità contrattuale è da far risalire ad una data posteriore, cioè più recente.

Articolo 35 - Irregolarità del trasferimento.

La mancata osservanza delle norme di cui all'articolo precedente dà diritto al Comune di sospendere la fornitura dell'acqua potabile, previa diffida, con preavviso scritto di giorni venti (20).


Articolo 36 - Spese e tasse

Per ogni concessione di acqua anche in caso di trasferimento di concessione, deve essere stipulato un regolare contratto. Tutte le spese ad esso relative (tasse, bolli, diritti etc.) nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico del concessionario.

TITOLO TERZO NORME TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI

Articolo 37 - Definizione di presa

Costituiscono la presa le opere di derivazione dalla conduttura di distribuzione fino al rubinetto di arresto, dopo il contatore.



COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

Articolo 38 - Proprietà della presa

La diramazione della presa è considerata come pertinenza della rete di distribuzione dell'acquedotto comunale, anche se posta su proprietà privata, rimane di esclusiva proprietà del Comune.

Articolo 39 - Manomissione della presa

E' assolutamente proibito all'utente manomettere, eseguire o fare eseguire modificazioni, riparazioni etc. agli apparecchi, tubazioni o altri accessori formanti la presa di alimentazione.

Articolo 40 - Responsabilità sulla presa

L'utente è considerato come comodatario responsabile di quanto appartiene al Comune e risponde di qualsiasi manomissione, alterazione, danno non dipendente dall'uso, anche se dovuti a-terzi, di quella parte di presa esistente sulla proprietà privata, cui l'utenza si riferisce.

Il conduttore, dovrà adottare tutte le precauzioni affinché la presa, ed in particolare il contatore, siano adeguatamente protetti. Qualora si verificassero guasti od altri inconvenienti, l'utente dovrà darne immediato avviso agli Uffici competenti del Comune, per le riparazioni i ripristini od i provvedimenti del caso. In particolare l'utente è ritenuto Responsabile per:

a) Manomissioni

È fatto divieto agli utenti di manomettere o smontare per qualsiasi ragione il contatore, sistema di tele lettura e di rompere il sigillo speciale applicato dal personale del Comune. In caso di danneggiamento, l'utente dovrà darne immediata comunicazione al Settore Tecnico Comunale, illustrandone la motivazione.

Se all'atto dell'ispezione o della rimozione del contatore o del sistema di tele lettura, oppure in altra circostanza, si riscontrassero alterazioni, furti, incendi, danni ai contatori, al sistema di tele lettura, alle derivazioni od ai manufatti, ne sarà ritenuto responsabile l'utente, il quale dovrà rifonderne al Comune la spesa delle riparazioni o della sostituzione.

Si solleva dalla responsabilità il comodatario dal dover rifondere al comune l'opera di presa solo per eventuali danni cagionati da gravi eventuali eventi di natura dolosa comprovati dall'autorità giudiziaria competente ed anche per eventuali eventi calamitosi.

Inoltre, in adiacenza, sopra il pozzetto o davanti alla nicchia del contatore, non dovranno essere posti in opera o sistemati, anche provvisoriamente, controsigilli, campane di fiori, siepi, ecc. ed ogni altra cosa che comporti un aggravamento o difficoltà di lavoro per gli addetti alle letture od alle opere manutentive e che inibisca la trasmissione automatica delle letture dei contatori tramite sistema di tele lettura

È fatto assoluto divieto all'utente, d'innestare a valle della sua derivazione qualsiasi tipo di presa allo scopo di prelevare acqua a favore di terzi sia a titolo gratuito che remunerativo.

b) Guasti e perdite

Per gli eventuali guasti alle apparecchiature, comprensiva del sistema di tele lettura, o alle diramazioni esterne, che sono a carico del Comune, l'utente è tenuto ad avvisarne l'ufficio acquedotto il più presto possibile.



COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

Se il guasto riguarda la tubazione privata ed il rubinetto d'arresto, posti in opera dopo il contatore, l'utente dovrà provvedere alla loro immediata riparazione, in quanto tutti i danni ed i consumi rilevati e quindi anche l'acqua dispersa) saranno a lui interamente conteggiati ed addebitati.

c) Gelo

Per proteggere il contatore, il sistema di tele lettura ed i relativi accessori dalle rotture per il gelo, l'utente dovrà provvedere con molta cura all'applicazione di idonei materiali di difesa da collocarsi entro il pozzetto od in rivestimento dei lati esterni della nicchia contatore.

A titolo cautelativo viene fatto divieto di porre in opera rubinetti esterni, a meno di ml. 6.00 dal contatore stesso.

Ogni danno a persone e cose derivante da tali negligenze, saranno sempre e solo a carico dell'utente.

Il danno per la riparazione o per la sostituzione del contatore e/o del sistema di tele lettura, sarà sempre quantificato di volta in volta a consuntivo, dal personale incaricato.

Qualora si verificassero guasti od altri inconvenienti, l'utente dovrà darne immediato avviso all'ufficio acquedotto per le riparazioni i ripristini od i provvedimenti del caso.

Articolo 41 - Esecuzione e manutenzione della presa.

Tutte le opere per la diramazione, a partire dalla rete di distribuzione fino al rubinetto dopo il contatore, saranno eseguite e mantenute esclusivamente a cura del Comune, sotto la sua responsabilità e con le modalità da esso stabilite.

Articolo 42 - Rubinetti di presa e di arresto.

All'origine di ogni presa di alimentazione verrà collocato in apposita nicchia nel muro del fabbricato o nel muro di cinta, un rubinetto di arresto, sigillato con i piombi del Comune e del quale solo il Comune terrà e potrà usare la chiave.

All'utente è vietato nel modo più assoluto di manovrare con qualsiasi mezzo questo rubinetto. All'estremità della diramazione di presa, subito dopo il contatore, il Comune collocherà un altro rubinetto di arresto che anche l'utente potrà manovrare per sue necessità.

Articolo 43 - Collocazione contatore

Il contatore verrà collocato nella posizione che il Comune riterrà più opportuno e conveniente avendo cura che esso venga a trovarsi in posizione adatta all'ispezione ed alla lettura, al riparo dai fattori climatici e, comunque, da tutte quelle azioni che le forti variazioni di temperatura possono produrre e da altri possibili danni.

Il contatore deve essere collocato dentro un apposito pozzetto chiuso con sportello metallico del quale anche l'utente avrà la chiave per poter avere libertà di manovra del rubinetto di arresto con cui termina la presa. Tale pozzetto deve essere posto in corrispondenza del punto di immissione della conduttura di alimentazione in modo che il contatore stesso possa essere letto e controllato anche in assenza dell'utente.

Si fa divieto di installare il contatore in locali di abitazione o in locali di servizio.

Il contatore verrà collocato in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura, installazione del sistema di tele lettura e manutenzione.

È fatto obbligo installare il contatore all'esterno dell'abitazione e non su proprietà pubblica o di uso pubblico, predisponendo apposito alloggio (di cui all'allegato schema) con relativo scarico avente le seguenti dimensioni:

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

profondità almeno cm. 20;

larghezza almeno cm. 50;

altezza almeno cm. 30.

Nello stesso dovrà essere montata:

una saracinesca prima del contatore;

un eventuale dispositivo elettronico per il rilevamento automatico della lettura posto in prossimità del contatore

ed un rubinetto di spurgo subito dopo;

dovrà altresì essere montata una valvola di ritegno, un eventuale giunto dielettrico ed eventuale riduttore di pressione.

Lo sportello dell'alloggio del contatore dovrà essere di materiale plastico non ferroso, per evitare l'eccessiva attenuazione del segnale radio di tele lettura, provvisto di serratura con apertura dall'esterno di tipo universale.

Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Acquedotto potrà prescrivere, ove possibile tecnicamente, l'esecuzione dei lavori necessari per il suo adeguamento alle condizioni sopra riportate, disponendone, eventualmente lo spostamento per rendere più agevole la lettura - tele lettura e manutenzione.

All'utente che non provvede entro 60 giorni dalla notifica della prescrizione, a cura e spese proprie, potrà essere sospesa l'erogazione.

Articolo 44 - Spostamento e rimozione contatori

Quando il Comune ritenga che il contatore si trovi in luogo poco adatto alle verifiche od alla sua conveniente conservazione, può disporre lo spostamento senza bisogno di preavviso per l'utente, quando vi sia l'urgenza di provvedere.

Le spese di rimozione sono a carico dell'utente soltanto quando lo spostamento sia reso necessario per cause da lui determinate.

Articolo 45 - Diametro della presa


Il diametro della presa e del contatore saranno stabiliti dall'Amministrazione Comunale, a suo esclusivo giudizio, sulla base degli elementi forniti dal richiedente con la domanda di cui all'art. 25. Nel caso che, in relazione all'effettivo consumo, tale diametro risultasse insufficiente, il Comune provvederà alla sostituzione della tubazione o del contatore o di entrambi con altri di maggior diametro, a spese del concessionario quando il consumo e l'impianto privato non corrispondano alla richiesta a suo tempo presentata dallo stesso.

Articolo 46 - Modifiche alle opere di presa.

E' in facoltà del Comune di apportare, in ogni momento, modifiche alle opere di presa, dando di ciò, preavviso di almeno 24 ore all'utente interessato, nel caso che dovesse essere sospesa l'erogazione dell'acqua.

Quando le modifiche vengono apportate a richiesta dell'utente, le relative spese sono a carico dello stesso.

Articolo 47 - Impianti interni



COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

I concessionari dovranno provvedere a loro cura e spese alle opere di diramazione interna dopo il contatore e loro accessori. La tubazione che sarà posta subito dopo l'apparecchio di misurazione, fino alla prima diramazione, dovrà essere di diametro non inferiore a quella in arrivo al contatore. Le altre condutture dovranno avere un diametro proporzionato alla loro lunghezza, all'entità del consumo dell'acqua, al diametro o al numero dei rubinetti o loro equivalenti. A tal uopo, i concessionari dovranno uniformarsi a tutte le prescrizioni che l'Ufficio Tecnico Comunale riterrà necessario che siano osservate nell'interesse del servizio pubblico e privato e dell'igiene.

Articolo 48 - Qualità del materiale degli impianti interni.

Per tutte le opere di diramazione interne e loro accessori, dopo il contatore, il concessionario può adoperare il tipo e la qualità di materiale di suo gradimento, purché tale materiale sia innocuo e non disciolga sostanze nocive nell'acqua.

Qualora l'acqua debba essere contenuta in serbatoi di distribuzione, questi, oltre a rispondere dei requisiti sopra indicati, dovranno essere collocati in luogo chiuso a chiave, difeso dall'eccessivo calore estivo e dal gelo, facilmente accessibile per i controlli e pulizia.

Articolo 49 - Prescrizioni tecniche e sanitarie per gli impianti interni.

Nell'esecuzione degli impianti interni dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni tecniche ed igieniche.

Non vi dovranno essere collegamenti diretti e comunicazioni tra le condutture servite dall'acquedotto comunale ed altre condutture d'acqua potabile con condotti di fognature o di scarico, neppure con l'intermediario di valvole di ritegno, rubinetti etc.

Tutti i rubinetti debbono lasciare uscire l'acqua con zampillo libero, visibile, al di sopra del livello superiore dei serbatoi, depositi, bacini, tinozze etc., in modo che l'acqua uscita non possa in alcun modo ritornare nei tubi conduttori e nel sistema della tubazione.

I condotti per la pulizia delle latrine, orinatoi etc., devono essere alimentati da speciali cassette, alle quali l'acqua pervenga, per libero deflusso, da bocche sollevate almeno 5 cm sul massimo livello delle cassette stesse.

Per chiudere il deflusso dell'acqua, non possono essere impiegati rubinetti a chiusura automatica o altri organi intercettori, che diano luogo a colpi di ariete nelle tubazioni.


E' vietata l'applicazione di pompe di qualsiasi genere con aspirazione diretta nelle condutture di acqua potabile. I trasgressori saranno denunciati penalmente alle autorità competenti.

L'utente dovrà provvedere convenientemente, a sue spese, per lo smaltimento e lo scarico delle acque di rifiuto. Ogni inadempienza alle disposizioni di cui sopra, e ad ogni altra eventualmente imposta dal Comune, provocherà la sospensione del servizio e l'applicazione dei provvedimenti consequenziali.

Articolo 50 - Collaudo tecnico sanitario degli impianti interni

Qualora venga ritenuto opportuno o necessario, prima dell'allacciamento alla presa, gli impianti interni saranno sottoposti al collaudo tecnico e sanitario del Comune, da certificarsi mediante verbale sottoscritto dai funzionari incaricati e conservato in atti.

In tal caso la parte di tubazione privata destinata a restare sotto la pressione della condotta, è provata, prima di essere posta in uso, ad una pressione indicata dall'Ufficio Tecnico Comunale.



COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

Qualora dal collaudo risultasse che gli impianti interni non sono stati installati secondo le prescrizioni generali e speciali impartite, non sarà autorizzata l'erogazione dell'acqua. Per tali collaudi sono dovuti i diritti e le indennità stabiliti in ordine alle vigenti disposizioni per le prestazioni del tecnico e dell'autorità sanitaria competente nell'interesse dei privati.

Per gli impianti interni di modesta entità, il collaudo tecnico sanitario può essere sostituito, a giudizio del tecnico comunale, dal nulla osta all'allacciamento, dal medesimo rilasciato in base alla constatazione dell'avvenuta regolare esecuzione degli impianti stessi.

Articolo 51 - Modifiche agli impianti interni.

Il concessionario non potrà apportare variazioni alle proprie condutture, senza aver prima avvertito, per iscritto, indicando la natura e la circostanza delle modificazioni stesse, l'Ufficio Tecnico Comunale, il quale può impartire, all'uopo, prescrizioni conformemente a quanto stabilito dal presente regolamento.

L'ufficio tecnico comunale è tenuto a dare riscontro al richiedente entro e non oltre 60 gg. In caso di mancato riscontro vale il silenzio assenso.

Articolo 52 - Ispezioni e verifiche

Il Comune può, nelle ore diurne e previo avviso, procedere, per mezzo dei suoi incaricati, ad ispezioni e verifiche di tutti gli impianti ed apparecchi destinati all'adduzione ed alla distribuzione dell'acqua, anche interni agli stabili ed ai relativi accessori.

In caso di rifiuto da parte dell'utente o di chi per lui, a permettere e facilitare tali ispezioni e verifiche, sarà disposta la sospensione dell'erogazione dell'acqua.

Il concessionario ha la facoltà di presenziare o farsi rappresentare a tutte le verifiche. Per il caso di visita agli impianti interni sarà dato preavviso di almeno tre giorni.

Articolo 53 - Irregolarità degli impianti interni.

Qualora venissero riscontrate, negli impianti privati, irregolarità o infrazioni alle norme del presente regolamento o alle eventuali prescrizioni particolari cui all'utenza fosse condizionata, o, in genere, opere non autorizzate, il Comune può sospendere la fornitura dell'acqua fin tanto che l'utente non abbia eliminato le irregolarità o inadempienze, e ciò senza che vengano a cessare gli obblighi dell'utente o che questi possa richiedere la rescissione del contratto.

Articolo 54 - Responsabilità verso terzi

Il Comune non assume alcuna responsabilità, sia nei confronti del concessionario, che verso terzi, per i danni che potessero essere cagionati da fughe di acqua negli impianti interni a partire dal punto di presa o dalla collocazione ed esercizio dei medesimi, o, in genere, da qualunque altra causa dipendente dalla concessione.

L'utente, che ne è responsabile, dovrà sostenere anche tutte le spese per le perdite di acqua derivanti da fughe visibili o no, che il contatore avrà misurato.

Articolo 55 - Impianti privati di acquedotto.



COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

In deroga a quanto esposto dall'art. 25, l'Amministrazione Comunale può, in caso di comprovata necessità, autorizzare gli utenti che disponessero di impianti privati di acqua potabile ad allacciare questi alla condotta servita dall'acquedotto comunale, sotto l'osservanza delle prescrizioni che saranno impartite caso per caso.

Dovranno, comunque, essere impiegati impianti atti ad evitare, nella maniera più assoluta, l'approvvigionamento promiscuo o la comunicazione fra le due sorgenti di alimentazione. Non sarà, inoltre, consentito l'allacciamento se il concessionario non dimostri, con controllo periodico come per l'acquedotto comunale, la perfetta potabilità chimica e batteriologica dell'acqua del suo impianto privato. Ogni onere è a carico del proprietario dell'impianto privato di acquedotto.

Articolo 56 - Impianti di sollevamento

In tutti i fabbricati è data facoltà di installare un impianto di sopraelevazione a mezzo di un autoclave. Sotto l'osservanza delle norme impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale, i concessionari che avessero necessità di una pressione superiore a quella normale di esercizio dell'acquedotto, potranno installare un sistema di sollevamento dell'acqua.

In entrambi i casi, unitamente alla domanda di autorizzazione, dovranno essere presentati una relazione tecnica, i disegni, ed i calcoli.

TITOLO QUARTO CONCESSIONI SPECIALI

Articolo 57 - Presa per bocche da incendio private.

La tubazione della presa per l'alimentazione delle bocche da incendio private è munita, all'inizio della proprietà privata, di una saracinesca con volantino, che sarà lasciata e sigillata aperta, onde tenere la condotta interna sotto la pressione di esercizio dell'acquedotto.

All'estremità della tubazione, prima della bocca di incendio oppure nel punto di diramazione delle condutture che alimentano le bocche da incendio sarà posta, in pozzetto, un'altra saracinesca chiusa e sigillata dal Comune.

Tutte le opere fino alla seconda saracinesca inclusa, saranno eseguite e mantenute a cura del Comune ed a spese del concessionario, secondo le modalità indicate nel presente regolamento.

57.1 Concessione Provvisorie

A richiesta, l'Amministrazione Comunale può concedere erogazioni provvisorie d'acqua, per la durata non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi, e per la quantità non inferiore a 1 mc al giorno.

Per l'uso temporaneo la somministrazione può essere concessa per i seguenti casi:
cantieri edili;

svolgimento di iniziative sociali, culturali e ricreative;

erogazione di acqua da appositi punti di attingimento per soddisfare esigenze potabili e/o igienico sanitarie particolari.

Il pagamento delle erogazioni verrà effettuato anticipatamente all'atto della sottoscrizione del contratto, in base alle tariffe in vigore.

Qualora il contratto abbia durata inferiore ad un trimestre le somme relative ai maggiori consumi saranno pagate alla scadenza.

Il contratto di somministrazione provvisoria non potrà essere rinnovato tacitamente.

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

L'utente, quindici giorni prima della scadenza, dovrà richiedere per iscritto la continuazione della somministrazione, che, peraltro, non potrà superare la durata complessiva di un anno, ad eccezione della concessione di acqua ai cantieri edili che potrà essere rinnovata per un periodo complessivo di anni tre e comunque fino alla scadenza della concessione/autorizzazione edilizia. Nel caso di cantieri edili per lavori pubblici la scadenza si intende coincidente con il collaudo tecnico-amministrativo dell'opera stessa. Per le somministrazioni provvisorie valgono, in quanto applicabili, tutte le norme contenute nel presente regolamento.

57.2 Sospensione della fornitura e risoluzione del contratto

Il Comune si riserva il diritto di sospendere la fornitura del servizio oltre che per :
cause di forza maggiore, per ragioni di servizio o per sopperire a fabbisogni d'emergenza senza che l'utente possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta, nel presupposto del rispetto degli standard di continuità del servizio, del preavviso e durata della sospensione.

La fornitura può essere sospesa per le seguenti cause:

- a) mancata o inesatta comunicazione dei dati dell'utenza in caso di volture o variazioni;
- b) utilizzo della risorsa idrica per un immobile o un uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto;
- c) prelievi abusivi;
- d) cessione dell'acqua a terzi;
- e) irregolarità nell'installazione o mancanza di tenute degli impianti in proprietà privata;
- f) opposizione dell'utente al controllo ed alla lettura del contatore da parte del Comune;
- g) opposizione dell'utente al controllo dell'impianto interno da parte del Comune;
- h) manomissione del contatore, del sistema di tele lettura, degli strumenti di rilevazione in genere, ricompresa la manomissione dei sigilli del contatore stesso ed il compimento di qualunque operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento degli strumenti di misura;
- i) morosità persistente oltre la data indicata nella regolare messa in mora.
- j) qualora gli impianti interni non vengano ritenuti idonei dalle competenti autorità;
- k) fallimento o altra procedura concorsuale dell'utente.

La sospensione sarà disposta dopo 20 giorni dal preavviso contenente l'invito a regolarizzare la situazione.

Il preavviso non è dovuto nei casi di cui alle lettere: c) prelievi abusivi, d) cessione di acqua a terzi, h) manomissione del contatore, del sistema di tele lettura, degli strumenti di rilevazione in genere, ricompresa la manomissione dei sigilli del contatore stesso/ compimento di qualunque operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento degli strumenti di misura;

Il preavviso è ridotto a 48 ore nei casi previsti dalla lettera f) opposizione dell'utente al controllo ed alla lettura del contatore da parte del Comune;- g) opposizione dell'utente al controllo dell'impianto interno da parte del Comune; - k) fallimento o altra procedura concorsuale dell'utente;

Trascorsi 30 giorni dalla sospensione del servizio senza che l'utente abbia provveduto a regolarizzare la propria situazione il contratto si intende risolto per inadempimento ed il Comune potrà rimuovere il contatore e l'eventuale sistema di tele lettura.

Il Comune, al verificarsi delle condizioni di cui sopra, procederà alla sospensione della fornitura di acqua potabile, e ove ricorrono esigenze particolari, potrà prevedere in via del tutto transitoria l'applicazione di sistemi atti a garantire l'erogazione dell'acqua al minimo di sussistenza vitale.

Resta comunque inteso che la fornitura idrica non è sospendibile, anche in presenza di morosità, in taluni casi disciplinati dall' AEEGSI con la deliberazione 87/2013, secondo la quale " i gestori non possono procedere alla sospensione della fornitura delle utenze relative ad attività di servizio pubblico, riconosciute



COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

dalle competenti autorità, di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole e che tale particolare tutela debba essere prevista almeno per i centri operativi in cui sono presenti degenti e/o ospiti, salvaguardando eventuali garanzie più estensive, già in uso presso i gestori, anche in relazione a ulteriori categorie di utenze non disalimentabili e/o alle quali sia garantito un minimo vitale del servizio”.

57.3 Cambiamento di utente

Qualora, durante il corso della somministrazione, il proprietario venda l'immobile, o lo ceda in comodato, o si verifichi un mutamento nel rapporto di locazione con riferimento alla figura del locatario, lo stesso è tenuto a darne comunicazione al Comune mediante raccomandata o recandosi direttamente all'Ufficio comunale competente per la risoluzione del contratto entro e non oltre 30 giorni dall'evento.

Qualora il Comune venga invece comunque a conoscenza della vendita dell'immobile o di mutamento nel rapporto di locazione, il nuovo beneficiario della somministrazione sarà invitato a regolarizzare, entro il termine di 20 giorni, la posizione della sua utenza con la sottoscrizione del contratto di fornitura, sotto pena, in caso contrario, di sospensione della somministrazione. Il proprietario che ometta di dare comunicazione nei termini di cui al comma 1, sarà tenuto alla piena osservanza delle clausole contrattuali e, in particolare, al pagamento di tutte le somministrazioni fatte all'immobile, e risponderà anche dei danni e delle infrazioni prodotte da lui o dai suoi aventi causa. Nel caso in cui non è possibile da parte del Comune, a causa del posizionamento interno del contatore, chiudere l'utenza, questa si terrà risolta solo nel momento in cui sarà dato l'accesso per effettuare la sigillatura e la relativa lettura del contatore.

57.4 Divisione di un terreno o di un'area fabbricabile

In caso di divisione fra più proprietari di un terreno o di un'area fabbricabile già fornita di acqua, è considerato titolare della somministrazione, con i diritti e gli obblighi che ne conseguono, il proprietario di quella parte di terreno o dell'area fabbricabile in cui trovasi installato l'apparecchio di misura. I proprietari delle parti di terreno o dell'area fabbricabile che desiderino la somministrazione dell'acqua, dovranno farne domanda al Comune e sottoscrivere il regolare contratto di somministrazione quali nuovi utenti. Nel caso di somministrazione a stabili con più appartamenti, l'opera di presa si intende di proprietà condominiale, ed in ogni caso, la fornitura verrà resa al collettore generale di distribuzione condominiale, secondo lo schema riportato nell'allegata scheda tecnica.


57.5 Morte dell'utente

In caso di morte dell'utente, i suoi eredi sono responsabili, a norma di legge, verso il Comune di tutte le somme ad esso dovute dal titolare deceduto. Gli eredi sono inoltre tenuti, entro i 60 giorni dal decesso, a volturare il contratto ad uno degli stessi. Qualora invece il Comune venga a conoscenza del decesso senza che esso sia stato comunicato dagli eredi, il contratto sarà risolto d'ufficio.

57.6 Fallimento dell'utente

In caso di fallimento del titolare del contratto di somministrazione, il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato al fallimento, entro il termine di 30 giorni, potrà subentrare nel contratto di somministrazione assumendone tutti gli obblighi, ovvero risolvere il contratto.

Il curatore che subentri dovrà previamente pagare integralmente al Comune quanto dovuto dal fallito.



COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

Articolo 58 - Limitazioni nell'uso delle bocche da incendio private

Solo in caso di incendio il concessionario può rompere il sigillo, aprire la saracinesca e immettere così l'acqua nelle condutture che alimentano le bocche. La rottura dei sigilli dovrà essere subito notificata, a cura del concessionario, al Comune, per il necessario ripristino del sigillo.

La rottura dei sigilli delle saracinesche all'infuori dei casi di incendio, fatto senza preventivo consenso dell'Amministrazione Comunale, comporta un indennizzo a favore del Comune pari all'importo corrispondente al consumo dell'ultimo anno secondo le tariffe in vigore all'epoca, salva e riservata sempre l'azione giudiziale ed ogni eventuale maggiore risarcimento.

Articolo 59 - Prova di funzionamento delle bocche da incendio private

Prima che la seconda saracinesca venga chiusa e piombata, l'utente potrà provare gratuitamente il funzionamento delle bocche da incendio, previo nulla osta scritto da parte dell'Amministrazione comunale, la quale può imporre particolari prescrizioni di durata ed orario.

L'utente che volesse successivamente collaudare il suo impianto, dovrà, volta per volta, richiedere ed ottenere la necessaria autorizzazione scritta, previo pagamento dei compensi stabiliti dal Comune.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di fare presenziare alle suddette prove di funzionamento un suo incaricato.

Articolo 60 - Non responsabilità del Comune per le bocche da incendio private

Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'azione e all'efficacia delle bocche da incendio.

TITOLO QUINTO

NORME RELATIVE AI PAGAMENTI DEI CANONI E DEI CONSUMI

Articolo 61 - Inizio obbligo pagamento canoni e consumi

L'obbligo di corrispondere i canoni/quota fissa e tariffe dell'acqua incomincia dal giorno in cui viene attivato l'allacciamento.

Articolo 62 - Temporanee interruzioni del servizio

Gli utenti non potranno reclamare alcuna riduzione nei pagamenti o alcuna indennità nel caso di interruzione causate da rotture o guasti alle opere di prese delle sorgenti, alle condutture esterne, alle rete di distribuzione o ai serbatoi, o comunque derivanti da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'acquedotto o di altri manufatti o da insufficienza di pressione nella rete di distribuzione stessa.

Articolo 63 - Modalità di riscossione

La riscossione del corrispettivo dovuto dagli utenti del servizio è fatta a mezzo di apposita fatturazione:

- col sistema del versamento in conto corrente postale;
- con altre modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.



COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

La fatturazione è almeno trimestrale ed il pagamento della fornitura deve essere effettuato dall'utente in base alla fatturazione che verrà fatta recapitare all'utenza. La fatturazione, oltre all'addebito per consumi (in acconto o a conguaglio) comprende anche gli importi dovuti dall'utente per i canoni di gestione delle fognature e degli impianti di depurazione, oltre che imposte, tasse, quote fisse, sanzioni e penalità.

Il recapito dell'utente è quello dallo stesso comunicato al momento della richiesta della fornitura.

Il mancato recapito della fatturazione o il suo smarrimento non esonera l'utente dal pagamento di quanto dovuto per la fruizione del servizio. L'utente è tenuto ad esibire le quietanze di versamento se richieste dal personale dell'ufficio acquedotto, restando inteso che l'ufficio avrà sempre diritto di pretendere eventuali arretrati entro i termini di prescrizione previsti dalla legge.

Nel caso in cui l'utente ha indebitamente versato somme non dovute, ha facoltà di produrre richiesta scritta all'Amministrazione Comunale per l'eventuale rimborso, allegando le copie dei versamenti effettuati indebitamente.

Nel periodo di interruzione della fornitura per qualsiasi motivo decorrerà ugualmente la quota fissa per il servizio.

La riscossione ed il successivo controllo contabile è affidato all'Ufficio Ragioneria Generale.

La riscossione delle somme dovute per canoni, consumi e diritti per il servizio di acquedotto, avverrà mediante ruoli nominativi compilati per singolo anno.

Qualora l'utente, a cui saranno comunicati il consumo e gli importi da pagare, non pagherà nei modi e nei tempi previsti dal presente regolamento, ferme restando le sanzioni per morosità, si procederà alla riscossione con la procedura prevista per la riscossione delle entrate patrimoniali di cui alla Legge 14/04/1910 n° 639 e successive modifiche. (RISCOSSIONE COATTIVA).

Articolo 64 – Lettura, funzionamento dei contatori e rilevamento consumo contatori

La lettura dei contatori è eseguita, da parte degli addetti del Servizio Acquedotto o di qualsiasi organismo od operatore delegato dal Comune, attraverso una delle seguenti modalità:

- automatica, attraverso l'impiego di un sistema A.M.R. / O.M.R. – Automatic Meter Reading / Off Site Meter Reading;
- manuale, attraverso l'impiego di lettristi, là dove per motivazioni di carattere tecnico non dovesse essere possibile l'installazione del sistema di cui al punto precedente.

Qualunque sia la modalità di rilevamento della lettura, questa deve essere effettuata con cadenza almeno trimestrale.

Nel caso in cui la lettura venga effettuata manualmente, qualora risultasse impossibile accedere al contatore, l'addetto lascerà sul posto un avviso con il quale si richiede all'utente di comunicare direttamente, entro la data riportata sull'avviso stesso, la lettura o di contattare il Servizio Acquedotto per concordare un appuntamento sul posto. Qualora entro il suddetto termine l'utente non comunichi alcuna lettura, il Comune fatturerà allo stesso un consumo stimato uguale a quello del periodo corrispondente dell'anno precedente. Il conteggio consuntivo e l'eventuale conguaglio sono fatti in occasione della lettura successiva. Se anche in occasione della lettura successiva l'addetto non si rivelasse possibile accedere al contatore, l'utente sarà tenuto a permettere la lettura del contatore entro 30 giorni dalla data della richiesta formale che gli sarà notificata dal Comune.

Il consumo dell'acqua verrà stabilito sottraendo dalla cifra letta nel contatore quella di cui alla lettura precedente.

L'utente deve prendere tutte le precauzioni necessarie per proteggere il contatore e i dispositivi di tele lettura dal gelo, dai ritorni di acqua, da urti ed incidenti vari. Il Comune ripara o sostituisce a proprie spese solo i



COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

contatori e gli apparati di tele lettura che presentano deterioramenti in nessun caso riconducibili ad incuria nell'uso e nella conservazione da parte dell'utente.

Qualsiasi sostituzione o riparazione di contatore e di apparato di tele lettura che presenti segni di manomissione, o il cui cattivo funzionamento appaia dovuto a cause diverse dalla normale usura, è effettuata a cura del Comune e le relative spese sono a carico esclusivo dell'utente, fatto salvo il diritto del Comune di intraprendere ogni opportuna azione di risarcimento dei danni subiti.

Il Comune ha il diritto di procedere, in qualsiasi momento, a proprie spese, alla verifica dell'esattezza delle indicazioni del contatore dell'utente ed alla sua sostituzione e/o quella dei dispositivi di rilevamento dei consumi, senza dovere dare di ciò preavviso o richiedere il consenso dell'utente stesso.

Articolo 65 - Verifica dei contatori

Nel caso che l'utente abbia dei dubbi sull'esattezza del funzionamento del contatore, egli ha il diritto di chiederne la verifica, in sua presenza o di un tecnico di sua fiducia. Per l'esecuzione dell'operazione egli dovrà inoltrare presso l'Ufficio Tributi Comunale una regolare domanda scritta. Nel tariffario verrà fissato, al riguardo, una somma forfettaria per la suddetta verifica.

Con riferimento al DPR n.854 del 23.8.1982, Cap. II dell'allegato I, qualora dalla verifica risultasse che gli errori di registrazione:

a) siano contenuti tra il + 5% ed il - 5% nella zona inferiore, da Q_{min} incluso a Q_r escluso, tenuto altresì conto del tempo d'usura, il contatore sarà ritenuto esatto e la spesa sarà a carico dell'utente;

b) superino i limiti sopradescritti, il contatore sarà ritenuto guasto e pertanto l'utente avrà diritto:

- al rimborso della somma pagata in più con riferimento ai consumi rilevati nel corrispondente periodo dell'anno precedente o, in mancanza di riferimenti, in base al consumo rilevato diminuito della percentuale dell'errore riscontrato;*
- al rimborso dell'eventuale canone per la raccolta e depurazione.*

Articolo 66 - Bolletta inesatta o irregolare

Nei casi di accertata bolletta inesatta, emessa irregolare a seguito di errore materiale commesso dall'Ufficio acquedotto nella lettura indicante i consumi dell'acqua, viene autorizzata la sospensione della riscossione dell'intera bolletta, nelle more delle dovute verifiche. La definizione, rilevata d'ufficio, La regolarizzazione contabile avverrà con rettifica della bolletta emessa e/o non emissione di parziale nota di credito a compensazione della originaria bolletta.

Articolo 67 - Indicazioni erronee dei contatori e contatore fermo.

Qualora non sia possibile stabilire l'esatta quantità dell'acqua consumata, a causa del constatato irregolare funzionamento del contatore o per guasto del medesimo, il consumo verrà determinato sulla base delle indicazioni di un nuovo contatore accertate dopo un periodo pari a sei mesi.

Qualora, nonostante l'accertato regolare funzionamento del contatore, si siano registrati consumi eccezionalmente superiori o inferiori (oltre il 100%) alla media degli ultimi anni regolarmente accertati, ovvero ai consumi registrati nei sei mesi successivi alla verifica stessa, senza che siano intervenute cause addebitabili a colpa o negligenza del concessionario, gli uffici competenti, anche d'ufficio, possono rideterminare il consumo secondo le modalità del comma precedente.



COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

Quando venisse constatato che, per una causa qualunque, il contatore ha cessato di registrare il volume di acqua fornito, o sia guasto o inaffidabile o ancora si siano verificate perdite non dipendenti dal concessionario e certificate dall'addetto del Comune, il consumo di acqua verrà calcolato in misura pari alla media dei consumi degli ultimi tre anni.

Il Comune ha l'obbligo di sostituire il contatore entro e non oltre 30 giorni dalla rilevazione del guasto.

Articolo 68 - Ufficio per la riscossione

Per il servizio di riscossione è incaricato l'Ufficio Tributi alle dipendenze dell'Ufficio Ragioneria Generale, il quale dovrà osservare le disposizioni che regolano la riscossione delle entrate patrimoniali, con la periodicità sotto elencata:

Entro il 15° giorno successivo alla chiusura del trimestrale precedente, previa tele lettura o lettura dei contatori, saranno emesse le bollette relative al periodo in questione.

Entro il 28° febbraio dell'anno successivo, in caso di impossibilità del rilevamento della lettura, verranno emesse le bollette a conguaglio.

Articolo 69 - Bolletta

La bolletta relativa al pagamento del canone dell'acqua recapitata all'utente, dovrà in linea di massima contenere le seguenti informazioni e comunque essere conforme a quanto stabilito dall'Autorità Energia, gas e servizi idrici:

1. il numero e la data della fattura emessa;
2. il periodo a cui si riferisce l'emissione della fattura;
3. il codice utente e/o contratto;
4. il numero matricola contatore;
5. l'intestatario della fattura;
6. l'ubicazione della fornitura;
7. il tipo di utenza per cui è stata rilasciata la concessione;
8. i bollettini con le relative scadenze di pagamento;
9. il dettaglio degli importi;
10. i canoni di gestione delle fognature e degli impianti di depurazione.


Articolo 70 - Riscossione ed interruzione per morosità

La distribuzione delle bollette agli utenti avverrà a mezzo del servizio postale o a mezzo di dipendenti comunali o con altri sistemi scelti dall'Amministrazione.

Nel termine di scadenza indicato nella bolletta l'utente dovrà provvedere al pagamento dell'importo totale figurante nella bolletta stessa.

Oltrepassato il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza il Comune sarà in diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua, previo avviso.

Qualora l'utente provveda al pagamento della bolletta scaduta, immediatamente prima che gli incaricati dell'Ufficio Tributi procedano alla chiusura della presa per sospendere la somministrazione dell'acqua, verrà addebitata una penale con la successiva bolletta.



COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

Qualora, anche dopo la chiusura della presa, l'utente non corrisponda l'importo dovuto, il Comune procederà trascorsi 30 giorni dalla sospensione del servizio alla risoluzione del contratto per inadempimento ed il Comune potrà rimuovere il contatore e l'eventuale sistema di tele-lettura.

L'utente, per ottenere la riattivazione dell'utenza, dovrà pagare la somma che sarà calcolata dall'ufficio tecnico del Comune per rimborso spese di riallaccio.

Per i ritardati pagamenti verrà applicata un'indennità di mora, che verrà addebitata con la bolletta successiva. Il Comune, in occasione dell'invio agli utenti delle bollette, emetterà apposito comunicato stampa. Qualora il concessionario non dovesse ricevere la bolletta, è obbligato a rivolgersi all'Ufficio Ragioneria sezione tributi per il pagamento del corrispettivo dovuto.

Articolo 71 - Contabilizzazione delle somme riscosse

La contabilizzazione delle somme riscosse avverrà con procedure automatizzate.

L'ufficio Tributi, alle dipendente dell'Ufficio di Ragioneria Generale, è responsabile della contabilizzazione e riscossione delle bollette.

A richiesta, il servizio tributi, fornirà all'Ufficio Ragioneria Generale, appositi tabulati indicanti:

- il totale delle somme riscosse fino al giorno antecedente la richiesta;
- l'elenco analitico degli utenti morosi.

Articolo 72 - Decorrenza dei termini di pagamento

Con scadenza trimestrale l'Ufficio Tributi, trasmetterà al proprio personale tecnico, l'elenco degli utenti morosi per i quali sia scaduto il termine di sessanta giorni indicato nella bolletta e ciò ai fini della sospensione obbligatoria della somministrazione dell'acqua.

TITOLO SESTO DISPOSIZIONI FINALI E PENALITA'


Articolo 73 - Reclami

Qualsiasi reclamo per i guasti, interruzione del servizio etc. o, in genere, per qualunque ragione connessa all'andamento del servizio, deve essere fatta per iscritto all'Amministrazione Comunale.

Articolo 74 - Violazione delle norme contrattuali

Gli utenti che violassero una qualunque delle condizioni stabilite dal presente regolamento o dal contratto o dal regolamento comunale di igiene, e che, comunque, arrecassero pregiudizio al servizio e danni agli impianti o alla proprietà del Comune, saranno passibili della immediata sospensione del servizio, anche senza preavviso alcuno, o alla rescissione del contratto, salvo e riservata ogni altra eventuale azione civile e penale.

Articolo 75 - Manomissione dei sigilli



COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

Fermo restando il disposto dell'art. 56 per l'indennizzo dovuto per la rottura dei sigilli e delle saracinesche delle bocche da incendio, la manomissione dei sigilli ai contatori, alle saracinesche, ai rubinetti d'arresto, e a quant'altro posto in opera dal Comune, comporta, oltre al pagamento delle penalità previste dal presente regolamento, anche il pagamento da parte dell'utente, di un indennizzo nella misura stabilita nell'allegata tariffa, comprensivo delle spese per il ripristino dei sigilli.

Articolo 76 – Contravvenzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, e fatta sempre salva ogni altra eventuale azione in sede civile, sono accertate e punite con la procedura di cui agli artt. 106 e 110 del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni, salvo quanto previsto per i casi di contaminazione dell'acqua dall' art. 249 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

Articolo 77 - Rimborso delle spese

Indipendentemente dagli accertamenti contravvenzionali di cui all'articolo precedente, tutte le spese a cui possa dar luogo l'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, rimangono sempre a carico dell'utente interessato, il quale è tenuto a rimborsarle al Comune.

Articolo 78 - Variazioni al regolamento e alle tariffe

L'Amministrazione comunale si riserva di modificare, anche tutte o parte delle norme del presente Regolamento, inserendo quelle altre disposizioni che riterrà necessario o opportuno nell'interesse pubblico. Coloro che già usufruiscono della concessione dell'acqua al momento della emanazione di tali nuove prescrizioni, potranno rescindere la concessione stessa mediante formale dichiarazione scritta da presentarsi all'Amministrazione comunale entro un mese dalla data della pubblicazione delle norme stesse. In mancanza di detta dichiarazione, le nuove norme si intenderanno accettate come previsto nel precedente art. 23.

L'Amministrazione Comunale si riserva, altresì, di apportare eventuali variazioni alle tariffe, anche in ottemperanza a disposizioni di legge.

I diritti fissi, i depositi cauzionali, le penali e le tariffe indicate nell'allegato A) al presente regolamento che richiamano le tipologie di contratto di cui all'art. 9 dello stesso regolamento sono determinate con delibera di Consiglio Comunale.

Articolo 79 - Entrata in vigore del regolamento e pubblicazione

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione de presente atti da parte del Consiglio Comunale, sarà stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune. Il regolamento è pubblicato sul sito internet del comune.

Articolo 80 - Revoca norme in contrasto col regolamento



COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

Le deliberazioni, il regolamento vigente ed ogni altra norma in contrasto col presente regolamento si intendono revocati.


Articolo 81 – Norme finali e transitorie

La normativa riportata abroga le norme emanate precedentemente che siano in contrasto con lo stesso. Tutti i contratti esistenti dovranno essere adeguati a quanto stabilito nei precedenti articoli del presente regolamento. Per quanto non espressamente disciplinato all'interno del presente regolamento, in termini di modalità e tempi, si rinvia alla Carta del Servizio Idrico Integrato, anch'essa pubblicata sul sito internet comunale.

PARTE SECONDA SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE

SOMMARIO

- Art. 82 – Oggetto del regolamento e definizioni
- Art. 83 - Obbligo di allacciamento
- Art. 84 - Criteri generali
- Art. 85 – Sversamento delle acque bianche e nere
- Art. 86 - Necessità dell'autorizzazione e relativa domanda
- Art. 87 - Competenze
- Art. 88 – Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 89 - Sversamenti in fognatura di reflui autotrasportati
- Art. 90 - Ammissibilità
- Art. 91 - Immissione in pubblica fognatura
- Art. 92 - Modalità e tempi di allacciamento
- Art. 93 – Ammissibilità
- Art. 94 - Immissione in pubblica fognatura
- Art. 95 Scarichi vietati
- Art. 96 Scarichi di sostanze pericolose
- Art. 97 Opere di allacciamento in fognatura
- Art. 98 Allacciamenti su strade dotate di rete fognaria
- Art. 99 Allacciamenti su strade prive di rete fognaria
- Art. 100 Proprietà delle opere di allacciamento e loro realizzazione
- Art. 101 Allacciamento con sollevamento
- Art. 102 Contributo di allaccio
- Art. 103 Manutenzione
- Art. 104 Ispezione e sopralluoghi



COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

Art. 105 Canoni dovuti per gli scarichi civili

Art. 106 Canoni dovuti per le acque provenienti dagli insediamenti industriali

Art. 107 Inadempienze relative al regolamento

Art. 108 Controlli e verifiche

Art. 109 Rinvio

Art. 110 Entrata in vigore e modifiche del presente regolamento

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 82 – Oggetto del regolamento e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina tutti gli scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche (dette anche civili) e industriali, definite dall'Art. 74 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da:
 2. insediamenti di tipo residenziale;
 3. insediamenti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni.
4. L'autorizzazione allo scarico, pertanto, può essere rilasciata per l'immissione nella rete fognaria di:
 5. acque reflue domestiche o civili: reflui provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
 6. acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.
7. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata a richiesta dell'utente richiedente con le modalità e le procedure indicate negli articoli che seguono.

Art. 83 - Obbligo di allacciamento

1. Nelle zone servite da pubbliche fognature non sono ammessi nuovi scarichi di acque nere aventi recapito diverso dalle fognature medesime e gli scarichi esistenti devono essere allacciati alle stesse entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Potrà essere imposto in genere un termine più breve quando, per ragioni di tutela igienico-ambientale, tale misura si rendesse necessaria.
3. L'obbligo di allacciamento riguarda tutti gli insediamenti insistenti su zone servite dalla Pubblica Fognatura, nel rispetto della normativa vigente.
4. Nel caso in cui, nell'ambito dell'ampliamento della rete fognaria, siano messi in esercizio nuove condotte, il Comune provvederà a darne avviso ai titolari degli scarichi mediante apposita notifica; in tal caso il Comune indicherà le modalità per l'adempimento degli obblighi di adeguamento degli allacci nei termini stabiliti dalla legge.



COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

5. Presso gli uffici del Comune concessionario sarà tenuta, a libera visione del pubblico, una idonea cartografia della rete fognaria in funzione. Il Comune è tenuto a certificare l'esistenza di rete fognaria in funzione.

Art. 84 - Criteri generali

1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite di emissione previsti nell'allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai fini di cui al comma 1, le Regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all'allegato 5, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine a ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le Regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'allegato 5:
3. nella tabella 1 del citato decreto legislativo relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;
4. nella tabella 2 relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;
5. nella tabella 3/A per i cicli produttivi ivi indicati;
6. nelle tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella tabella 5 del medesimo allegato.
7. Gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'Autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione. La misurazione degli scarichi, salvo quanto previsto al comma 4 dell'articolo 108 del detto decreto legislativo, si intende effettuata subito a monte del punto di immissione in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo.
8. L'Autorità competente per il controllo è autorizzata a effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del detto decreto legislativo, subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.
9. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, gli scarichi parziali di cui al superiore comma 4 prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla parte terza del citato decreto. L'Autorità competente, in sede di autorizzazione, può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento.
10. Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri con valori superiori ai valori-limite di emissione, la disciplina dello scarico è fissata in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore, fermo restando che le acque devono essere restituite con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state prelevate.
11. Salvo quanto previsto dall'articolo 112 del detto decreto legislativo, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da:
 - imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura,
 - imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'art. 112, comma 2, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte terza del detto Decreto Legislativo.
 - imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima



COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;

- impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio di acqua o in cui sia utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
- insediamenti aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale.

Art. 85 - Sversamento delle acque bianche e nere

1. Nelle zone servite da reti fognarie separate per le acque bianche (acque meteoriche che effettivamente non recapitano agli impianti di depurazione) e nere è vietata l'immissione degli scarichi nella fognatura non corrispondente.
2. In ogni caso, nelle zone che non siano state previste dal PARF come zone servite da fognature "miste", le acque bianche meteoriche non potranno essere convogliate insieme alle corrispettive acque nere in fognatura.
3. Il Comune, però, con provvedimento subordinato a una verifica idraulica della rete nera e a una verifica dell'efficienza degli impianti di depurazione, potrà consentire od obbligare lo scarico di acque bianche nella rete fognaria delle acque nere.
4. Per i nuovi allacciamenti nelle zone servite da pubblica fognatura bianca e nera è vietato convogliare acque bianche sugli spazi pubblici.

TITOLO II

L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Art. 86 - Necessità dell'autorizzazione e relativa domanda

1. La domanda di cui al presente articolo, meglio disciplinata nei titoli III e IV, corredata della documentazione appresso indicata, dovrà essere presentata al Comune prima della realizzazione dei lavori necessari per l'allacciamento.
2. Il Sindaco rilascia l'Autorizzazione allo scarico, a seguito dell'istruttoria tecnica espletata dall'Ufficio competente.
3. Il Comune rimane obbligato a rilasciare direttamente all'utente richiedente, il parere preventivo di fattibilità sullo schema di allaccio in Pubblica fognatura al fine del rilascio del provvedimento autorizzativo urbanistico.
4. Per tutti gli insediamenti domestici civili soggetti a diversa destinazione o ampliamento o a ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico.
5. Allo scopo di ottenere, successivamente alla concessione o autorizzazione edilizia, l'autorizzazione allo scarico, il titolare dell'insediamento deve comunque presentare al Comune una richiesta in carta semplice a cui vanno allegati in copia:
 - Copia documento di identità;
 - Copia della Concessione Edilizia;
 - Copia progetto approvato firmato in calce dal tecnico (piante in scala 1:100);
 - Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio attestante la non realizzazione di successive opere abusive, o non sopravvenuti atti sospensivi, sequestri, ordinanze, etc.;
 - Progetto dell'effettivo schema della rete di smaltimento interna e di allaccio alla Pubblica fognatura, firmato in calce da tecnico abilitato;
 - Copia dell'eventuale parere di fattibilità preventiva rilasciato dal Comune (semprechè non siano mutate le modalità degli scarichi), corredato dalla copia della domanda originaria;
 - Dichiarazione sostitutiva (da redigere c/o gli Uffici del Comune) attestante la modalità di prelievo idrico, la composizione del nucleo familiare o delle persone stabilmente presenti



COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

nell'immobile e per quali mesi nell'anno, nonché attestante che gli eventuali impianti preesistenti, quali fosse settiche, fosse Imhoff, vassoi assorbenti, etc., dovranno essere dismessi, svuotati e bonificati, e ancora che gli scarichi rispetteranno i limiti della tab. 3 o, se per particolari cicli produttivi, anche della tab. 3/A dell'allegato 5 dei D.Lgs. 152/06.

6. Nel caso di immobile in corso di ottenimento di Concessione Edilizia in Sanatoria dovranno allegarsi:
 - Copia documento di identità;
 - Copia istanza di Sanatoria riportante il numero di protocollo di presentazione ;
 - Certificato, in originale, attestante l'assenza di vincoli di inedificabilità assoluta;
 - Copia ricevute oblazione dovuta;
 - Copia progetto dell'immobile (piante in scala 1:100) firmato in cal Ce dal tecnico;
 - Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio attestante la non realizzazione di successive opere abusive, o non sopravvenuti atti sospensivi, sequestri, ordinanze, etc;
 - Progetto dell'effettivo schema della rete di smaltimento interna e di allaccio alla Pubblica fognatura, firmato in calce da tecnico abilitato;
 - Dichiarazione sostitutiva (da redigere c/o gli Uffici del Comune) attestante la modalità di prelievo idrico, la composizione del nucleo familiare o delle persone stabilmente presenti nell'immobile e per quali mesi nell'anno; nonché attestante che gli eventuali impianti preesistenti, quali fosse settiche, fosse Imhoff, vassoi assorbenti, etc., dovranno essere dismessi, svuotati e bonificati; ed ancora che gli scarichi rispettano i limiti della tab. 3 o, se per particolari cicli produttivi, anche della tab. 3/A dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
7. Per tutti gli insediamenti industriali deve essere richiesta l'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i..
8. La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere accompagnata da apposita relazione redatta da tecnico abilitato, ove siano indicate le caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico, dal volume di acqua da scaricare nell'anno solare, dalla tipologia del corpo ricettore e dalla individuazione del punto previsto per effettuare il prelievo al fine del controllo, dalla descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dall'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi ove richiesto, dalla indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico, nonché dall'indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione.
9. Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/A, la detta relazione tecnica, allegata alla domanda di cui al comma 1, deve altresì indicare:
 - a) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione, ovvero la trasformazione, ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;
 - b) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.
10. L'allacciamento è subordinato, inoltre, al preventivo pagamento dei diritti di allacciamento, dei diritti fissi, nonché delle spese per l'esecuzione dei lavori delle opere di scarico relativi alla quota parte ricadente su suolo pubblico o comunque sino al pozzetto sifonato di consegna, tutti valutati in base al prezzario dei lavori acquedottistici e fognari compilato dal Comune e aggiornato annualmente. Qualora ritenuto necessario e/o nei casi di regolarizzazione delle utenze già allacciate abusivamente, Il Comune potrà richiedere una diversa documentazione da allegare alla domanda.
11. Alle domande di regolarizzazione, qualora non ostino vincoli di carattere igienico e/o tecnico, potrà essere dato corso solamente previo pagamento dei diritti di allacciamento e di quant'altro all'uopo previsto.

Art. 87 - Competenze

1. Il Comune, agendo nel nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, è l'Ente competente per l'istruttoria tecnico-amministrativa necessaria al rilascio dell'Autorizzazione all'allaccio e allo scarico



COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

nella Pubblica fognatura, autorizzazione che resterà di competenza del Sindaco. Fatta salva la sospensione dell'erogazione idrica che il Comune potrà decidere di eseguire per gravi inadempienze, lo svolgimento delle pratiche coattive o punitive nei confronti degli utenti proprietari degli immobili e degli stabilimenti che non rispettassero la prevista disciplina degli scarichi, resterà di competenza dell'Amministrazione Comunale.

2. Spetterà al Comune di determinare le modalità tecniche per l'esecuzione delle opere di scarico, intendendosi come "scarico" il complesso delle opere di derivazione dalla condotta principale con i relativi accessori fino al pozzetto sifonato incluso (definito pozzetto di consegna), posto solitamente al limite della proprietà privata.
3. Qualunque lavoro di costruzione, riparazione o manutenzione sulle opere sopra definite come scarico è gestito esclusivamente dal Comune e a spese dell'utente,

Art. 88 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Insediamenti civili

L'autorizzazione per l'allaccio e lo scarico degli insediamenti civili viene rilasciata contestualmente e nella forma definitiva dal Sindaco o dal competente Ufficio, previa domanda da presentare come previsto dal precedente Art. 5.

Per gli insediamenti civili, ove non sussistano i requisiti previsti dal precedente Art. 5, l'autorizzazione è concessa (purché per residenza primaria e per la tutela delle condizioni igieniche, sanitarie e ambientali) esclusivamente nella forma provvisoria. Sono fatte salve comunque le ulteriori determinazioni delle Autorità Giudiziarie e dell'Amministrazione Comunale.

L'Autorizzazione allo scarico è esclusivamente valida per l'insediamento, tipo di attività e processo per i quali è concessa.

2. Insediamenti industriali

L'autorizzazione per gli insediamenti industriali è rilasciata per la durata di anni 4, rinnovabile ai sensi dell'Art. 124 del Decreto legislativo n. 152/06, previa istanza da presentarsi almeno un anno prima della scadenza.

La domanda per l'Autorizzazione allo scarico deve essere presentata come previsto dal precedente Art. 5.

L'Autorizzazione allo scarico è esclusivamente valida per l'insediamento, tipo di attività e processo per i quali viene concessa.

Il Comune può imporre prescrizioni di natura tecnica in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del refluo scaricato.

Art. 89 - Sversamenti in fognatura di reflui autotrasportati

1. Come evidenziato dall'art. 107 del D.Lgs. 152/06, comma 3, modificato dal D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, non è ammesso senza idoneo trattamento e senza specifica autorizzazione dell'Autorità competente, lo smaltimento di rifiuti, anche se triturati, nella Pubblica fognatura. Poiché la normativa ascrive alla definizione di "rifiuto liquido" anche i cosiddetti "reflui non depurati" (così come venivano definiti nella L.R. 27/86), lo sversamento di tali rifiuti in fognatura è assolutamente vietato.
2. Le Autorità competenti, nei casi di assoluta necessità, e per limiti temporali precisi, potranno derogare tale divieto e autorizzare tali operazioni.

TITOLO III

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ORIGINE DOMESTICA



COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

Art. 90 - Ammissibilità

1. L'allacciamento in pubblica fognatura degli scarichi civili solitamente è sempre ammesso senza che sia necessario alcun pretrattamento dei reflui, purché osservino le prescrizioni e le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 91 - Immissione in pubblica fognatura

1. Tutte le acque reflue di origine domestica provenienti da immobili serviti dai condotti della rete fognante Comunale devono essere scaricate a mezzo di idonee tubazioni, secondo le prescrizioni del presente regolamento e le norme tecniche ad esso allegate, con i limiti di immissione previsti dalla tab. 3 del Decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i.
2. Il Comune potrà in tal caso rilasciare l'autorizzazione anche senza alcuna prescrizione, ovvero apportare variazioni ai suddetti limiti di immissione.
3. Qualora invece gli scarichi superassero le concentrazioni riportate nella detta tabella, l'autorizzazione all'allaccio e allo scarico rilasciata dal Comune potrà imporre sistemi di pretrattamento, l'installazione di intercettori di grassi e sabbie, nonché controlli sulla portata e sull'andamento dell'immissione nel tempo. Tali eventuali dispositivi approvati dal Comune, saranno realizzati a cura, spese e gestione del titolare dello scarico, fermo restando la verifica dei limiti di accettabilità previsti a cura del Comune e delle Autorità competenti. L'immissione di tali scarichi dovrà inoltre rispettare tutte le prescrizioni del presente regolamento.

Art. 92 - Modalità e tempi di allacciamento

1. I proprietari degli immobili, nonché Comune o Enti che ne curino la costruzione o la realizzazione, restano obbligati a richiedere l'allacciamento alla rete fognaria, ove esistente, contestualmente alla richiesta di allacciamento per gli usi idropotabili che generino reflui, anche se a titolo provvisorio, e comunque entro il termine perentorio di 60 giorni dal termine dei lavori di costruzione dell'immobile.
2. I titolari degli scarichi con recapito diverso dalla Pubblica fognatura, nel caso la zona sia servita da una nuova Pubblica fognatura, sono obbligati a presentare al Comune la domanda di allaccio entro 60 gg dalla data di comunicazione dell'attivazione delle rete Pubblica. Detta comunicazione potrà essere effettuata anche a mezzo organi di stampa e/o manifesti murali.
3. Una volta ottenuta l'autorizzazione di cui all'Art. 5 e dopo che il Comune avrà realizzato l'allaccio, i titolari degli scarichi dovranno provvedere a loro cura e spese alla definitiva dismissione di eventuali pozzi neri o fosse settiche, mediante espurgo dei reflui stagnanti, e bonifica con calce viva.
4. In caso di verifica, preso atto del mancato adempimento, e trascorsi 30 giorni dalla data di completamento dell'allaccio, Il Comune trasmetterà al Sindaco la documentazione relativa per i provvedimenti previsti dalle normative vigenti, con il rimborso delle spese sostenute nelle misure stabilite dagli atti amministrativi adottati.

TITOLO IV

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ORIGINE INDUSTRIALE

Art. 93 - Ammissibilità

1. Gli scarichi degli insediamenti industriali in Pubblica fognatura dovranno essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tab. 3 e 3/A allegate al Decreto legislativo n.152/06 e s.m.i.

Art. 94 - Immissione in pubblica fognatura



COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

1. L'immissione di tali scarichi in Pubblica fognatura sarà subordinata, oltre che al rispetto dei limiti tabellari di cui al precedente articolo, alle prescrizioni del presente regolamento, alle norme tecniche allegate ed alle eventuali prescrizioni dettate dalle Autorità competenti e/o dall'Ente Gestore.

TITOLO V

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI VIETATI E PERICOLOSI

Art. 95 - Scarichi vietati

1. È vietato immettere in fognatura sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone a essi addette e gli insediamenti allacciati. È in particolare vietata l'immissione di olii minerali, di sostanze infiammabili, esplosive, radioattive, di quelle che sviluppano gas o vapori tossici anche a contatto con acqua, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni (immondizie, stracci, letami, rifiuti di macelli, di lavorazione di frutta e verdura, etc.) o aderire alle pareti.

Art. 96 - Scarichi di sostanze pericolose

1. Qualora nelle acque di scarico da immettere nella Pubblica fognatura fossero presenti sostanze ritenute potenzialmente pericolose per la salute pubblica, meglio individuate anche nelle tabelle 3, 3/A e 5 allegate al D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, i titolari dello scarico possono essere obbligati dal Comune alla installazione di strumenti idonei, omologati ai sensi delle vigenti normative, per il controllo automatico dello scarico stesso. L'installazione e la gestione di tali dispositivi di controllo sono interamente a carico del titolare dello scarico.

TITOLO VI


MODALITÀ DELL'ALLACCIAMENTO

Art. 97 - Opere di allacciamento in fognatura

1. In generale per gli scarichi di acque reflue dovranno essere comunque predisposti, prima dell'allacciamento, opportuni pozzetti di ispezione ed eventualmente pozzetti sifonati, secondo le prescrizioni del presente Regolamento.
2. In ogni caso, come previsto dalla normativa in vigore, a monte del pozzetto di campionamento non dovranno avvenire immissioni di acque allo scopo di diluire o modificare, anche temporaneamente, i parametri dell'effluente scaricato.
3. Il Comune, Ente gestore delle fognature e degli impianti di depurazione, potrà talvolta imporre o consentire la unificazione di più scarichi omogenei prima dell'allacciamento.

Art. 98 - Allacciamenti su strade dotate di rete fognaria

1. Nelle strade e piazze già fornite di rete di collettamento fognario, il Comune, sempre che non ostino condizioni tecniche, è tenuto all'allacciamento ed ha diritto di esigere dal richiedente il pagamento delle spese occorrenti per la costruzione delle derivazioni dello scarico. Tali spese sono valutate sulla base del Prezziario regionale vigente.



COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

2. Tali spese, ove si procederà ad eseguire i nuovi allacci contestualmente per comparti o zone omogenee, potranno essere stabilite dal Comune anche in via forfettaria.

Art. 99 - Allacciamenti su strade prive di rete fognaria


1. Per le strade prive di rete fognaria e per quelle facenti parte di piani di lottizzazione, la costruzione della rete di collettamento sino al pozzetto di testa all'esterno della proprietà privata, è a totale cura del Comune ma a spese dei richiedenti che dovranno necessariamente uniformarsi alle prescrizioni previste dagli eventuali progetti di lottizzazione e convenzioni già precedentemente stipulate con il Comune, nonché alle prescrizioni tecniche contenute nel presente Regolamento. In tal caso il Comune si riserva il diritto di esercitare la Direzione dei Lavori al riguardo degli innesti con le condotte esistenti; inoltre al Comune spetterà sempre di eseguire l'allaccio sulla nuova fognatura realizzata e l'installazione dei pozzetti sifonati di consegna con le modalità previste dal presente Regolamento.
2. Nel caso di richiesta al Comune di realizzare opere di scarico su strade pubbliche non servite, ove per proprie esigenze dovesse rendersi necessario porre una condotta di diametro superiore a quello necessario per allacciare l'utenza, la maggiore spesa resterà a carico del Comune stesso.
3. Tutti i richiedenti interessati alla realizzazione dei lavori miranti alla urbanizzazione dell'area di proprietà privata in questione, dovranno corrispondere al Comune, oltre al contributo della propria effettiva diramazione, un contributo di allaccio uguale per tutti gli interessati.

Art. 100 - Proprietà delle opere di allacciamento e loro realizzazione

1. Le opere di allacciamento dalla rete fognaria sino ai pozzetti sifonati inclusi costituiscono lo scarico e sono di proprietà Comunale.
2. A monte del pozzetto sifonato di consegna tali opere di allacciamento, che definiscono lo scarico, sono di proprietà del privato che ne gestisce direttamente la messa in posa e la manutenzione.
3. Il pozzetto sifonato di consegna, qualora posizionato all'interno della proprietà privata, pur rimanendo di proprietà del Comune, sarà gestito direttamente dall'utente; in caso di ostruzione o rottura del sifone e/o della tubazione, sempre situati in proprietà privata, l'intervento di disostruzione e/o riparazione verrà effettuato a cura del Comune ed a spese dell'utente.
4. Qualora posizionato all'esterno della proprietà privata e cioè in ambito pubblico sarà gestito a cura e spese del Comune, fatta eccezione per i casi di ostruzione del flusso causato dall'utente. Rimane comunque in facoltà del Comune il rilascio del nulla osta preventivo ai lavori da eseguirsi all'interno della proprietà privata.
5. Il proprietario di un immobile, verificata la fattibilità tecnica ed igienica e comunque quando non sia possibile altra soluzione non eccessivamente dispendiosa, avrà sempre il diritto e l'obbligo di allacciarsi e scaricare nella Pubblica fognatura più vicina anche se realizzata con il contributo di terzi, per esempio del vicino, o addirittura ubicata all'interno della proprietà privata di terzi.
6. Il vicino in questo caso non potrà negare l'autorizzazione per la posa della nuova condotta e per il passaggio temporaneo di maestranze e materiali, rimanendo però beninteso che potrà pretendere dal proprietario in questione il pagamento della indennità o contributo per le spese sostenute documentate. In caso di contenzioso tale indennità sarà attribuita e liquidata dal giudice ordinario.

Art. 101 - Allacciamento con sollevamento

1. Quando è impossibile sversare i reflui per gravità nella rete fognaria esistente, i titolari degli insediamenti dovranno installare impianti meccanici di sollevamento a loro spese che rimarranno a totale cura e gestione del privato. A tal fine dovrà essere presentata al Comune idonea documentazione tecnica che descriva l'ubicazione dell'impianto, le caratteristiche del pozzetto di raccolta, le indicazioni del tipo e portata delle pompe, i dispositivi di emergenza e gli eventuali



COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

permessi necessari. La realizzazione del relativo impianto potrà avvenire solo dopo approvazione tecnica del Comune.

2. Le prescrizioni tecnico-esecutive si dovranno concordare con l'UTC.

Art. 102 - Contributo di allaccio

1. La domanda di allaccio e scarico in Pubblica fognatura, compilata ai sensi dell'Art.5 del presente Regolamento, dovrà essere integrata dal pagamento dei contributi e delle spese di istruttoria, come stabilito dall'allegato prezzario per lavori, salvo diversa quantificazione in caso di contestuale allacciamento di interi comparti.
2. Il mancato pagamento delle dette somme impedirà l'effettuazione dei lavori di allaccio.
3. Con la presentazione della domanda, inoltre, vengono stabiliti gli eventuali contributi per rilievi di istruttoria pratica, nonché i diritti per l'attestazione di conformità all'allaccio.

Art. 103 - Manutenzione

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di allacciamento di proprietà Comunale sino al 'pozzetto sifonato, ove posizionato su strada pubblica, così come definito all'art. 20, è esclusivamente gestita dal Comune, che se ne assume tutti gli oneri.
2. L'utente è responsabile, per i casi di eventuali manomissioni e fatti dolosi, di quella parte di scarico che ricade nella sua proprietà; ed a esso spettano gli oneri di manutenzione.
3. Qualora nel corso delle operazioni di ripristino e di manutenzione di competenza del Comune venissero constatate trasgressioni al regolamento come: manomissioni colpose, intasamenti da stracci, terriccio, etc, che l'acqua non riesce a far defluire, le opere occorrenti per il ripristino della funzionalità dello scarico saranno effettuate interamente a spese degli utente.

Art. 104 - Ispezione e sopralluoghi


1. Il Comune ha facoltà ad eseguire idonei controlli ed ispezioni, a propria discrezione, anche nei tratti a monte del pozzetto sifonato di consegna ed all'interno delle proprietà private e degli stabili, a mezzo di proprio personale tecnico. Quanto sopra al fine di accertare:
 - le condizioni di funzionalità e lo stato di fatto delle opere preesistenti;
 - la rispondenza progettuale dei lavori eseguiti da altre Ditte all'interno delle proprietà private;
 - la conformità al presente Regolamento ed alle vigenti Norme di Legge.

TITOLO VII

CANONE

Art. 105 - Canoni dovuti per gli scarichi civili

1. Per le acque reflue civili, come definite nel superiore Art. 7/a, sono dovuti per il servizio di fognatura e per il servizio di depurazione, due distinti canoni commisurati al volume di acqua effettivamente scaricata sulla base del 100% dell'acqua prelevata, come previsto dalle vigenti Normative.
2. Il canone per i servizi di fognatura e di depurazione è accertato e riscosso dagli stessi uffici, con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per il canone relativo alla fornitura di acqua.
3. Per gli utenti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto potabile, pertanto, il volume dell'acqua scaricata è rapportato al 100% del volume effettivamente prelevato.
4. Per gli utenti che si approvvigionano da fonti diverse dal pubblico acquedotto potabile, sono dovuti i seguenti canoni di fognatura e depurazione:




COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

- per usi domestici di utenti residenti non forniti di strumento misuratore installato dal Comune, i canoni sono rapportati ad un quantitativo pari al 100% del consumo medio pro-capite su base annua;
 - per usi domestici di utenti non residenti non forniti di strumento misuratore installato dal Comune, i canoni sono rapportati ad un quantitativo pari al 40% del consumo medio pro-capite su base annua;
 - per usi non domestici di utenti non forniti di strumento misuratore installato dal Comune, i canoni sono rapportati al 100 % del volume di acqua dichiarato, come da apposita dichiarazione sostitutiva da sottoscrivere contestualmente alla domanda di allacciamento; per utenti forniti di unico strumento misuratore installato dal Comune, con fornitura esclusivamente ad uso irriguo non potabile, i canoni sono rapportati al 50% del volume di acqua effettivamente prelevato lo strumento di misurazione deve essere accessibile per la lettura e il controllo.
5. L'utente ha l'obbligo di dichiarare, con le stesse modalità di cui sopra, ogni variazione inerente il tipo di utilizzo ed il volume del prelievo entro trenta giorni. In difetto, l'utente resterà soggetto alle medesime sanzioni previste dal Regolamento per l'erogazione del servizio di acqua potabile, fatte salve le eventuali comunicazioni alla Autorità Giudiziaria.

Art. 106 - Canoni dovuti per le acque provenienti dagli insediamenti industriali

1. Per le acque reflue provenienti dagli insediamenti industriali, sono dovuti i canoni determinati in base alla normativa vigente e commisurati:
 - a) alla quantità dell'acqua scaricata per il servizio di fognatura;
 - b) alla quantità e alla qualità dell'acqua scaricata per il servizio di depurazione. L'utente è obbligato ad effettuare le analisi di laboratorio per la caratterizzazione del refluo scaricato in fognatura con cadenza di almeno annuale.
2. Semprechè siano rispettati i limiti delle tabelle 3 e 3/A allegate al Decreto legislativo 03/04/06 n.152 e s.m.i., ai fini della corresponsione dei canoni di depurazione commisurati alla qualità dei reflui scaricati di cui al superiore punto b) e come disposto dal DPR 24 maggio 1977 ed eventuali norme successive, restano esclusi dall'obbligo i seguenti insediamenti: uffici pubblici e privati, esercizi commerciali, bar e gelaterie, caffetterie, box auto, trattorie, ristoranti, alberghi e relativi laboratori di produzione, rosticcerie, studi, banche, case di riposo, pensioni, istituti e scuole private, autorimesse, depositi, parrucchiere, palestre ed impianti sportivi.
3. Il superiore elenco potrà essere opportunamente integrato e modificato dalle Autorità competenti.
4. Restano, invece, assoggettati alla corresponsione dei canoni in oggetto i seguenti insediamenti:
 - ospedali, cliniche e case di cura, caserme, autolavaggi con sollevatore, lavanderie, poliambulatori medico-sanitari strutturati, opifici, stabilimenti industriali;
 - laboratori artigianali (falegnamerie, officine, etc.), salvo che i reflui conferiti non contengano alcuna delle sostanze di cui alle tabelle 3 e 3/A allegate al Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i.
5. I superiori elenchi 2) e 3) potranno essere opportunamente integrati e modificati dalle Autorità competenti.
6. Gli utenti sono tenuti a indicare gli elementi necessari alla concreta determinazione del canone da loro dovuto mediante installazione di idoneo contatore, mediante certificazioni chimicobiologiche rilasciate da laboratori chimici autorizzati con cadenza annuale, nonché mediante presentazione, nei modi e nei termini fissati dall'Autorità competente, della richiesta di Autorizzazione prevista dall'Art. 125 del D.lgs n.152/06.
7. Il canone per i servizi di fognatura e di depurazione è accertato e riscosso dagli stessi uffici, normalmente con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per il canone relativo alla fornitura di acqua.
8. Sarà facoltà del Comune controllare l'esattezza dei dati forniti periodicamente e fatturare, anche annualmente, il canone dovuto per la qualità dei reflui scaricati di cui al superiore punto b).

TITOLO VIII



COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 107 - Inadempienze relative al regolamento

1. Qualora si verifichi l'inosservanza alle Norme e prescrizioni contenute nel presente regolamento ed a quelle eventualmente presenti nell'atto autorizzatorio, il Comune provvederà ad inviare all'Autorità competente tutta la documentazione relativa per l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dagli Artt. 130-133 e 134 del D.lgs n.152/06 e s.m.i.
2. In detti casi, si procede alla richiesta di revoca dell'Autorizzazione, fermo restando l'obbligo da parte degli utenti di risarcire gli eventuali danni arrecati alla Pubblica fognatura.
3. Fuori dai casi di cui al precedente comma, la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento sarà disciplinata secondo le disposizioni di cui al D.lgs n.152/06 e successive integrazioni e modifiche.
4. Qualora il ritardato pagamento dei canoni non scindibili di acqua, fognatura e depurazione, si protragga per oltre un anno, ferme restando le azioni consequenziali che il Comune potrà promuovere (sospensione erogazione idrica, etc.), l'utente decade automaticamente dall'autorizzazione allo scarico.

Art. 108 - Controlli e verifiche

1. Il Comune è l'Autorità competente al controllo e si avvale del proprio personale tecnico, anche operando di concerto con i Presidi Sanitari della ASP e della Divisione Ecologia del Comune trasmettendo all'Autorità competente gli esiti degli accertamenti eseguiti.
2. Al fine di consentire l'espletamento delle suddette funzioni, gli insediamenti, con esclusione di quelli civili e di quelli di cui all'art. 25 punti 1 e 3 del presente regolamento, salvo necessaria richiesta che verrà formulata dal Comune, dovranno predisporre appositi manufatti per il campionamento dei reflui scaricati, a monte dei pozzetti sifonati di consegna, pur se entro la proprietà privata.

TITOLO IX


NORME FINALI

Art. 109 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le Leggi Statali e Regionali in materia, nonché i regolamenti di edilizia, di igiene e di polizia urbana.

Art. 110 - Entrata in vigore e modifiche del presente regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo approvazione da parte del Consiglio Comunale e sarà affisso all'Albo Pretorio.
2. Le variazioni saranno comunque comunicate all'utente.



DOTT. AURELIO MIRIELLO
COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE
Corso De Laurenzi, 50 – 88050 Pentone (CZ) Tel. e fax 0961-925469
e-mail: a.miriello@tiscali.it Pec: miriello.aurelio@pec.it

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI
SEDE
VILLA SAN GIOVANNI (RC)

OGGETTO: Parere sulla proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto
“Approvazione del Regolamento generale per il servizio dell’acquedotto comunale”

Il sottoscritto Miriello Dott. Aurelio, Revisore Unico di codesto Ente, in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto “Approvazione del Regolamento generale per il servizio dell’acquedotto comunale”

PREMESSO CHE

- Il D.L. 174/2012 a modifica del D.Lgs 267/2000 riguardante le funzioni dell’Organo di Revisione introduce la formulazione di parere in merito a proposte di regolamento di contabilità, economato, patrimonio e di applicazione di tributi locali;
- l’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e s.m.i., che riconosce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate;
- l’art. 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di regolamenti;

VISTA

la proposta di deliberazione oggetto del presente parere;

ACQUISITI i pareri di ai sensi dell’art. 49, comma 1 del TUEL n.267/2000 del Responsabile del Settore Economico Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, di cui all’allegato alla nota Prot. 21664 del 05.11.2015;

ESPRIME, per quanto di sua competenza, **PARERE FAVOREVOLE** all’approvazione della proposta di deliberazione del C.C. avente per oggetto: “Approvazione del Regolamento generale per il servizio dell’acquedotto comunale”

Pentone, li 20/11/2015



